COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.0.0.-13

L'anno 2017 il giorno 07 del mese di Settembre la sottoscritta Magnani Nadia in qualità di dirigente di Direzione Stazione Unica Appaltante E Servizi Generali, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI NUMERO DUE ACCORDI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RISPETTIVAMENTE DI:
ACCORDO QUADRO 1 – PERCOLATO (CER 190703) E CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA (CER 190814) PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO IN GENOVA;
ACCORDO QUADRO 2 - PERCOLATO (CER 190703) PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI LOCALITA' BIRRA SITA IN BUSALLA (GE);
PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

Adottata il 07/09/2017
Esecutiva dal 07/09/2017

07/09/2017	MAGNANI NADIA

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE STAZIONE UNICA APPALTANTE E SERVIZI GENERALI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2017-152.0.0.-13

OGGETTO: INDIZIONE DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI NUMERO DUE ACCORDI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RISPETTIVAMENTE DI:
ACCORDO QUADRO 1 – PERCOLATO (CER 190703) E CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA (CER 190814) PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO IN GENOVA;
ACCORDO QUADRO 2 - PERCOLATO (CER 190703) PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI LOCALITA' BIRRA SITA IN BUSALLA (GE);
PER CONTO DELLA SOCIETÀ A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Premesso:

- che, come da convenzione a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397 in data 18/09/2012, sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti è stata istituita la STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNALE per lo svolgimento dei procedimenti relativi alle procedure di gara sui lavori pubblici, servizi e forniture di interesse dei soggetti sottoscrittori della predetta convenzione, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015;

- che la Società A.M.I.U. - AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. (A.M.I.U.) ha manifestato la necessità di espletare procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (di seguito "codice") per l'affidamento del servizio di carico, trasporto e smaltimento, per la durata di anni tre, rispettivamente di:

1) percolato (CER 190703) e concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la discarica di Monte Scarpino in Genova per un importo complessivo di Euro 5.500.000,00, oltre I.V.A. oneri da interferenza pari a zero;

2) percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di localita' Birra sita in Busalla (GE) per un importo complessivo di Euro 900.000,00, oltre I.V.A. oneri da interferenza pari a zero;

- che in particolare i servizi di cui sopra verranno eseguiti a seguito della conclusione di numero due accordi quadro, ciascuno concluso con più operatori ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del codice, e cioè i primi cinque di ognuna delle due graduatorie, o numero inferiore, tenuto conto delle offerte accettabili, e pertanto i singoli appalti verranno affidati secondo i termini e le condizioni di ciascun accordo quadro, senza riapertura di confronto competitivo;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- che la società A.M.I.U., ed in particolare il RUP, ha esplicitato che il servizio ha caratteristiche standardizzate ed ha quindi richiesto ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) l'utilizzo del minor prezzo, quale criterio di aggiudicazione;
- che si ritiene di procedere all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida per ciascun accordo quadro, fatta salva l'applicazione dell'art.95, comma 12, del codice se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara;

- che si prende atto dell'onere posto a carico della predetta Società A.M.I.U. GENOVA S.p.A. di stipulare direttamente con i primi cinque operatori di ciascuna graduatoria, gli accordi quadro ed i contratti specifici che agli stessi seguiranno, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, delle relative obbligazioni, del pagamento dei corrispettivi contrattuali di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito agli accordi quadro ed ai contratti stesso possa insorgere;

Rilevato:

- che non sono attive convenzioni Consip per i servizi oggetto della gara;
- che la Società A.M.I.U. GENOVA S.p.A. con nota del 6 settembre 2017 prot. n. 8507, pervenuta alla Stazione Unica Appaltante Comunale in data 7 settembre 2017 prot. n. 305957, ha conferito alla stessa il mandato per l'indizione della gara fornendo nel contempo unitamente la documentazione propedeutica, debitamente approvata, ed elaborata direttamente dalla società con specifico riferimento ai capitolati speciali e consistente in:
- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale Accordo Quadro 1;
- Capitolato Speciale Accordo Quadro 2;
- Relazione del RUP, comprensiva del quadro economico della procedura di gara;
- Schema di Accordo Quadro 1;
- Schema di Accordo Quadro 2

ed ha altresì provveduto ad assumersi l'obbligazione di spesa secondo le previsioni del quadro economico degli Accordi Quadro;

Visti:
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune;
- gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001

DETERMINA

1) di indire per conto della Società A.M.I.U. AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. con sede in Genova, Via D'Annunzio 27 - C.A.P. 16121 – Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, procedura aperta da aggiudicarsi, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del codice, per la conclusione di numero due accordi quadro, della durata di anni tre, e precisamente:
- accordo quadro 1 servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) e del concentrato da impianti ad osmosi inversa (CER 190814) presso la discarica di Monte Scarpino in Genova per un importo complessivo di Euro 5.500.000,00, oltre I.V.A. oneri da interferenza pari a zero;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

- accordo quadro 2 servizio di carico, trasporto e smaltimento del percolato (CER 190703) proveniente dalla discarica di localita' Birra sita in Busalla (GE) per un importo complessivo di Euro 900.000,00, oltre I.V.A. oneri da interferenza pari a zero;

2) di prevedere che ciascun accordo quadro verrà concluso con più operatori ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del codice, e cioè i primi cinque di ognuna delle due graduatorie, o numero inferiore, tenuto conto delle offerte accettabili, e pertanto i singoli appalti verranno affidati secondo i termini e le condizioni di ciascun accordo quadro, senza riapertura di confronto competitivo;

3) al fine di procedere all'indizione della procedura di gara di cui al presente provvedimento, di approvare i seguenti documenti propedeutici, (già approvati da A.M.I.U. GENOVA S.p.A.) e consistenti in:

- Disciplinare di gara e relativi allegati;
- Capitolato Speciale Accordo Quadro 1;
- Capitolato Speciale Accordo Quadro 2;
- Relazione del RUP, comprensiva del quadro economico della procedura di gara;
- Schema di Accordo Quadro 1;
- Schema di Accordo Quadro 2

qui inserti per far parte integrante del presente provvedimento;

4) di prendere atto dell'onere posto a carico della predetta Società A.M.I.U. GENOVA S.p.A. di stipulare direttamente con i primi cinque operatori di ciascuna graduatoria, gli accordi quadro ed i contratti specifici che agli stessi seguiranno, con la precisazione che i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, e con manleva del Comune di Genova da tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, delle relative obbligazioni, del pagamento dei corrispettivi contrattuali di spettanza, e da ogni controversia, anche con terzi, che in merito agli accordi quadro ed ai contratti stesso possa insorgere;

5) di procedere alla conclusione degli accordi quadro anche nel caso di una sola offerta, purché valida e congrua, e di curare tutti gli adempimenti di legge connessi all'espletamento della procedura di gara, rinviando a successivo atto l'assegnazione dei servizi;

6) di prendere atto che, la società A.M.I.U. AZIENDA MULTISERVIZI E D'IGIENE URBANA GENOVA S.P.A. ha espressamente assunto le obbligazioni di spesa derivanti dagli affidamenti di cui al presente provvedimento, come da mandato conferito con nota del 6 settembre 2017 prot. n. 8507, pervenuta alla Stazione Unica Appaltante Comunale in data 7 settembre 2017 prot. n. 305957;

7) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

8) di aver verificato l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42 del codice e dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990.

Il Direttore
Dott ssa Nadia Magnani

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DA BOCCHETTA, CARICO SU AUTOBOTTI, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO (CER 190703) E DEL CONCENTRATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA (ACCORDO QUADRO 1) E DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DELLA BIRRA NEI COMUNI DI BUSALLA E SAVIGNONE (ACCORDO QUADRO 2)

ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1) CIG 71422356C5
ACCORDO QUADRO 2 (LOTTO 2) CIG 7142263DDE

ART. 1) OGGETTO, IMPORTO, DURATA E PLURALITÀ DI AFFIDATARI DEGLI ACCORDI-QUADRO

Procedura aperta, così come definita all'art. 3 comma 1 lett. sss) ed ai sensi dell'art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 (di seguito codice), per conto della società A.M.I.U. Genova S.p.a., con Socio Unico, con sede in Genova, Via D'Annunzio 27 - C.A.P. 16121 – Partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione presso il Registro delle Imprese di Genova 03818890109, finalizzata alla conclusione di due accordi quadro con una pluralità di operatori economici, fino ad un massimo di cinque per ciascun accordo, ovvero un numero inferiore, tenuto conto delle offerte ammissibili, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. A) del codice, e quindi secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro, senza riaprire il confronto competitivo, contenendo lo stesso tutti i termini che disciplinano la prestazione del servizio.

Gli accordi quadro della presente gara sono i seguenti:

ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1)

Servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Scarpino (codice CER 190703) e di concentrato prodotto da impianti ad osmosi inversa (codice CER 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813).

La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.
Il servizio si svolgerà secondo le modalità: "NORMALE" ed "EMERGENZA". Per le modalità di affidamento e per quelle relative all'esecuzione del servizio si rimanda al all'art 3 del Capitolato speciale.
La durata massima dell'accordo quadro è prevista in anni tre dalla data di stipula ed in ogni caso fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo di cui infra. Entro il suddetto termine di durata A.M.I.U. potrà affidare i servizi che ne costituiscono oggetto.
I quantitativi presunti in modo non impegnativo sono stati dedotti dalla produzione di percolato negli ultimi 12 mesi e dalle rese di conversione degli impianti di trattamento ad osmosi inversa attualmente installati e di prossima installazione presso la discarica.

L'importo posto a base di gara è fissato in € 37,00/t.= al lordo delle spese relative al costo del personale per € 8,33/t.=; pertanto l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro per l'intero periodo è stabilito in **€ 5.550.000,00**= al lordo di € 1.249.500= per spese relative al costo del personale.
Gli oneri della sicurezza per le interferenze operative sono pari a zero.
L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o qualsiasi altro costo accessorio.
In sede di sopralluogo saranno consegnate, se richieste dal concorrente, le analisi chimiche, non vincolanti, del percolato al fine di consentire una valutazione dei costi di smaltimento.

ACCORDO QUADRO 2 (LOTTO 2)

Servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Birra (codice CER 190703).
La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.
Il servizio si svolgerà secondo le modalità: "NORMALE" ed "EMERGENZA". Per le modalità di affidamento e per quelle relative all'esecuzione del servizio si rimanda all'art. 3 del Capitolato Speciale. **La durata massima del servizio è prevista in anni tre dalla data di stipula ed in ogni caso fino alla concorrenza massima dell'importo complessivo di cui infra . Entro il suddetto termine di durata A.M.I.U. potrà**

affidare i servizi che ne costituiscono oggetto. I quantitativi presunti in modo non impegnativo sono stati dedotti dalla produzione di percolato negli ultimi 12 mesi.
L'importo posto a base di gara è fissato in € 30,00/t.= al lordo delle spese relative al costo del personale per € 6,75/t.=; pertanto l'importo complessivo stimato dell'accordo quadro per l'intero periodo è stabilito in **€ 900.000,00**= al lordo di € 202.500,00= per spese relative al costo del personale.
Gli oneri della sicurezza per le interferenze operative sono pari a zero.
L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori.
AMIU potrà fornire, su richiesta del concorrente, in sede di sopralluogo, alcuni esempi, non vincolanti, di analisi chimiche del percolato al fine di consentire ai partecipanti una base di valutazione per calcolare il costo di smaltimento.
La determinazione chimico analitica della qualità del percolato è quindi da intendersi a cura, spese e responsabilità del concorrente.

La Stazione Unica Appaltante ed il committente non assumono, con riferimento ad entrambi gli accordi quadro, alcun impegno in ordine all'esaurimento dell'importo complessivo stimato dell'accordo quadro.
Pertanto le imprese che concluderanno gli accordi quadro non potranno esercitare alcuna azione nei confronti del committente, né della Stazione Unica Appaltante, a titolo risarcitorio e/o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese di partecipazione alla gara, in caso di parziale esaurimento degli importi suddetti, sino al caso di mancata stipulazione di contratti specifici per assenza di emergenza.
A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà sempre affidare i servizi, all'occorrenza anche risolvendo eventuali affidamenti già disposti, nel caso sopravvenga la disponibilità di servizi equivalenti nell'ambito delle convenzioni CONSIP a condizioni più favorevoli.

A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà acquistare i servizi costituenti oggetto del presente accordo-quadro anche da altri fornitori, pure in pendenza della validità ed efficacia dell'accordo-quadro, nel caso in cui gli operatori selezionati non siano complessivamente in grado di far fronte al fabbisogno richiesto in quanto le necessità riscontrate in termini di percolato giornaliero da smaltire risultino superiori al quantitativo massimo per il quale i cinque operatori complessivamente sono impegnati.

Gli accordi quadro, **conclusi con i primi cinque operatori in ciascuna delle due graduatorie** e gli eventuali singoli contratti specifici che seguiranno saranno stipulati dall'A.M.I.U. Genova S.p.A. mediante scritture private.

Gli accordi quadro soggiacciono alla convenzione sottoscritta tra la Prefettura, il Comune di Genova e le Società aderenti, ivi compresa A.M.I.U. Genova S.p.A., in data 18/09/2012 con atto a rogito Segretario Generale del Comune di Genova Dott. Vincenzo Del Regno Repertorio 67397, registrato il 25/09/2012 al n. n.14296 serie 1T, prorogata in ultimo in data 23 dicembre 2015.

I concorrenti vengono edotti che le imprese risultate prime cinque graduate nei due accordi quadro provvederanno a stipulare gli stessi e gli eventuali contratti che seguiranno alle aggiudicazioni dei singoli affidamenti con la citata Società A.M.I.U. Genova S.p.A.; i rapporti contrattuali intercorreranno in via esclusiva con la società stessa, non essendo prevista alcuna forma di responsabilità solidale, tra le imprese aggiudicatarie e rispettivamente il Comune di Genova e la Società A.M.I.U. Genova S.p.A. con riferimento a tutti gli adempimenti connessi alla gestione dei contratti, all'adempimento delle relative obbligazioni, al pagamento dei corrispettivi contrattuali, a ogni correlata controversia, anche con terzi, che possa insorgere.

Per ogni accordo quadro ciascuno dei 5 operatori selezionati dovrà comunque impegnarsi in sede di conclusione dell'accordo quadro, ed in caso di aggiudicazione di ciascun appalto specifico secondo le

modalità infra specificate, ad intervenire entro il termine massimo di 36 ore dalla chiamata di A.M.I.U. Genova S.p.A., per una quantità minima giornaliera pari a 120 t per l'accordo quadro 1 e 90 t per l'accordo quadro 2.

Il committente provvederà ad interpellare per ciascuno dei due accordi quadro il primo degli operatori economici selezionati in caso di esecuzione del servizio secondo la modalità "NORMALE" di cui all'art. 3 del capitolato, mentre in caso di "EMERGENZA" di cui al predetto art. 3 del capitolato speciale si procederà allo scorrimento della graduatoria fino ad esaurimento del percolato prodotto, qualora il primo operatore non sia in grado di smaltire, fatti i salvi i minimi che deve garantire, le quantità ulteriori di percolato.

ART. 2 SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno effettuare obbligatoriamente un sopralluogo presso l'area ed i locali interessati dagli accordi quadro, con accompagnamento di personale di Amiu Genova s.p.a.
La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara

La richiesta, che dovrà essere indirizzata al seguente indirizzo di posta elettronica: gismteco@amiu.genova.it,
dovrà indicare l'indirizzo di posta elettronica, cui indirizzare la convocazione nonché il numero dei partecipanti al sopralluogo (preferibilmente un solo soggetto per impresa richiedente) indicando per ogni partecipante nome e cognome e il titolo (es. Legale rappresentante, Direttore tecnico, procuratore, dipendente).

Il sopralluogo può essere effettuato nei soli giorni stabiliti e comunicati dalla stazione appaltante con un minimo di 3 giorni in anticipo e secondo le modalità operative che verranno di seguito indicate.
Il sopralluogo andrà prenotato al suddetto contatto, entro e NON oltre 5 giorni solari prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte

Il sopralluogo potrà essere effettuato da un **rappresentante legale** o da un **direttore tecnico** del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega, purché **dipendente** dell'operatore economico concorrente o da un soggetto diverso purché munito di **procura notarile**.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da uno dei soggetti dianzi indicati per tutti gli operatori economici raggruppati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell'operatore economico consorziato indicato come esecutore dei lavori.

Identificazione delle persone che si recano per effettuare la visita dei luoghi:

- il legale rappresentante è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo;
- il direttore tecnico dell'impresa è riconosciuto a mezzo carta d'identità e copia CCIAA da consegnare in copia in sede di sopralluogo
- il procuratore speciale a mezzo carta d'identità e in forza di procura a mezzo atto notarile da consegnare in copia in sede di sopralluogo

- il dipendente dell'impresa concorrente a mezzo carta d'identità e autocertificazione che attesti la sua qualità di dipendente, o dichiarazione resa dal legale rappresentante, o documentazione equipollente da consegnare in copia in sede di sopralluogo (a titolo esemplificativo estratto Unilav)

Dell'avvenuta presa visione verrà rilasciato attestato di visita dei luoghi contenente gli estremi identificativi del concorrente.
Tutta la documentazione idonea al riconoscimento della figura professionale che effettua il sopralluogo deve essere consegnata al tecnico che rilascia copia dell'attestato di visita dei luoghi e ne verbalizzerà l'esatta presenza (ed eventualmente, in copia semplice, inserita nella documentazione amministrativa all'interno della Busta 1: documentazione amministrativa)

ART. 3– CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a presentare offerta tutti i soggetti di cui all'art. 45 del codice-

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 80 comma 5 del codice è vietata la partecipazione alla gara da parte di soggetti che si trovino in una situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, per i quali si accerti che la situazione di controllo o la relazione comporti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

In caso di esercizio provvisorio del curatore fallimentare ovvero di concordato preventivo con continuità aziendale vale quanto disposto all'art. 110 commi 3,4,5 e 6 del codice.

Tutti i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del codice e meglio dettagliati nell'apposito FACSIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare.
In caso di ricorso al subappalto, le dichiarazioni di cui al predetto FACSIMILE per le parti riguardanti le lettere A.1), A.2), A.3), B), C), F), G), H) nonché punti 5), 6), 7), 8) e da 11) a 19) dovranno essere rese anche da ogni subappaltatore costituente la terna.
Si rammenta inoltre che ai sensi dell'art. 105 comma 4 lett. a) del codice **l'affidatario del subappalto non dovrà aver partecipato alla presente procedura di gara.**

Ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI CONCORRENTI E CONSORZIO ORDINARIO DI CONCORRENTI ai sensi dell'art. 48 del Codice.

Le Imprese concorrenti possono partecipare, ai sensi dell'art. 45, comma 2 lettere d) ed e) del codice, oltre che singolarmente, in raggruppamento temporaneo di imprese oppure in costituendo consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice Civile anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del Codice Civile, con l'osservanza della disciplina di cui all'48 del codice .
Si ribadisce che i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del codice devono essere posseduti e dichiarati da ciascuna delle Imprese raggruppate/consorziate.

Le Imprese che intendono partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o costituendo consorzio ordinario di concorrenti dovranno produrre, singolarmente le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONE n.1 sopra citato nonché congiuntamente scrittura privata secondo il "FAC – SIMILE DI SCRITTURA PRIVATA" da cui risulti tale intendimento, con espressa indicazione dell'impresa designata mandataria nonché specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, con la precisazione che comunque ai sensi dell'art. 83 comma 8 del codice l'impresa mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

Il Raggruppamento/consorzio produrrà la cauzione provvisoria intestata, alla mandataria designata e alla/e mandante/i, ossia a tutte le Imprese associande/consorziande.

I requisiti speciali richiesti dovranno essere posseduti dal raggruppamento/consorzio secondo le modalità meglio evidenziate al successivo articolo 3.
L'offerta congiunta dovrà essere sottoscritta, pena l'esclusione, da tutte le Imprese che faranno parte del raggruppamento o del costituendo consorzio ordinario di concorrenti.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 45 COMMA 2 LETT. B) E C) DEL CODICE.

Sono ammessi a partecipare alla gara anche i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice, con la specificazione che il consorzio dovrà indicare, ai sensi dell'art. 48 comma 7 del codice, quali, tra le imprese facenti parte del consorzio, eseguiranno le prestazioni oggetto del presente appalto; a queste ultime è fatto divieto di partecipare, in qualunque altra forma, alla presente gara.
Ai sensi del comma 7 bis dell'art. 48 del codice è consentito per le ragioni di cui ai commi 17, 18 e 19 del medesimo articolo, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), designare ai fini dell'esecuzione del servizio, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito in capo all'impresa consorziata.
Sia il Consorzio che la/e Consorziata/e indicata/e quale esecutrice/i della prestazione in caso di aggiudicazione, dovranno produrre **singolarmente le attestazioni e le dichiarazioni di cui al FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 allegato al presente disciplinare**.
Tali consorzi sono invitati ad allegare copia dello Statuto.
Trova applicazione quanto prescritto dall'art. 47 del codice.
I consorzi stabili, ai fini della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del codice.

ISTRUZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE CON AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 89 del codice
Fatto salvo il divieto di avvalimento per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 D.Lgs. n. 152/2006 di cui infra, i concorrenti, singoli o raggruppati di cui all'art. 45 del codice, potranno soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4, avvalendosi della capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 89 del medesimo codice.

A tal fine i concorrenti dovranno produrre, nell'ambito del **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n.1 le dichiarazioni di cui al predetto art. 89 comma 1** ed inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa, l'originale o la copia autentica del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione appaltante a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto**.**

L'impresa ausiliaria dovrà rendere, a sua volta, espresse dichiarazioni di cui all'articolo 89 comma 1 contenute nel "Modulo Ausiliaria" allegato al presente disciplinare.
In particolare il contratto di avvalimento dovrà essere espresso in forma scritta, e contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria per tutta la durata dell'appalto, nonché dell'onerosità o meno della prestazione.
Si precisa che più concorrenti non potranno avvalersi della stessa impresa ausiliaria e che l'impresa ausiliaria ed il concorrente avvalente non possono partecipare contemporaneamente alla presente gara.
L'impresa ausiliaria sarà soggetta alla dimostrazione del possesso del requisito messo a disposizione dell'impresa avvalente.
L'inadempimento alle prescrizioni di cui ai precedenti capoversi comporta l'esclusione dalla gara.
Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto.

ISTRUZIONI IN CASO DI CESSIONE D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA, TRASFORMAZIONE, INCORPORAZIONE O FUSIONE E/O SCISSIONE
Nel caso in cui la Società concorrente vanti la propria capacità economica e finanziaria, tecnica e professionale e la stessa derivi da una cessione o affitto d'azienda, o di ramo d'azienda, trasformazione, incorporazione o fusione e/o scissione, e comunque nel caso in cui tali atti siano stati effettuati nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, il concorrente è invitato ad includere tra i documenti richiesti per l'ammissione alla gara, copia autentica dell'atto concernente le modificazioni avvenute.

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Ferme restando le modalità di presentazione dell'offerta espressamente previste negli articoli successivi del presente Disciplinare, ai fini dell'ammissione alla gara, le Imprese partecipanti dovranno riprodurre le dichiarazioni di cui al Modulo FAC SIMILE DICHIARAZIONI 1 allegato e parte integrante del presente disciplinare di gara, oppure riprodurre il modulo stesso, debitamente compilato e sottoscritto inserendo tutte le dichiarazioni, i dati e la documentazione richiesta e comunque esplicitando tutti i dati e rendendo tutte le dichiarazioni, previste nel medesimo.
Il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del d.P.R. 445/2000 e s.m.i.

In ottemperanza al disposto dell'art. 83 comma 9 del Codice si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni, con esclusione di quelle afferenti all'offerta, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Nel caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Le Imprese partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito disposti:

A) essere iscritti nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui si è residenti ;
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando, in relazione all'attività da eseguirsi)

B) essere un impianto autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi CER 190703 e CER 190814 per il Lotto 1 e CER 190703 per il Lotto 2, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 o conformemente alla parte seconda, titolo III-bis (AIA) del D.Lgs. 152/06, per un potenziale conferimento di almeno 120 t giornaliere per il lotto 1 e 90 t giornaliere per il lotto 2.

(In caso di partecipazione in R.T.I. o altre forme di associazione il presente requisito dovrà sussistere in capo a tutti i raggruppandi/consorziandi gestori di impianti)

Con riferimento al presente requisito le imprese in graduatoria dovranno presentare:

1) *se l'impianto è gestito in conto proprio*: autorizzazione dell'impianto di cui sopra;

2) *se l'impianto è gestito per conto terzi dall'impresa concorrente*: autorizzazione dell'impianto e documentazione da parte del titolare dell'impianto, attestante l'assegnazione della gestione dell'impianto all'impresa concorrente;

3) *se l'impianto è convenzionato con l'impresa concorrente*:

- autorizzazione dell'impianto;
- dichiarazione, da parte del titolare e/o gestore dell'impianto, di accettazione dei rifiuti di cui trattasi;
- nel caso di impianto gestito in conto terzi dall'impresa convenzionata, documentazione da parte del titolare dell'impianto, attestante l'assegnazione della gestione dell'impianto;

C) essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per le attività di trasporto rifiuti di cui ai codice CER 190703 e 190814 per il Lotto 1 e CER 190703 per il Lotto 2 per la Categoria 4 o 5 classe C o superiore. *(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)*

Nel caso in cui il concorrente sia una società commerciale intermediario senza detenzione, oltre al possesso del requisito di cui alla precedente lettera A) dovrà possedere i seguenti requisiti:

A1) - iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la Categoria 8 Classe C o superiore. Inoltre detto soggetto dovrà ulteriormente produrre la documentazione di cui ai precedenti punti B) e C) relativa alla/e società di trasporto presentata/e, e al/agli impianti presentato/i, nonché copia del/i contratto/i nei quali è espressamente riportata sia da parte del trasportatore/i che da parte del/degli impianto/i l'accettazione dei rifiuti oggetto di gara per tutta la durata dell'affidamento, per le tipologie e quantitativi annui stimati di rifiuti.

Dovrà essere inoltre allegata la seguente documentazione:

- Copia della ricevuta di pagamento del contributo previsto dalla Delibera dell'A.N.A.C. n.163 del 22/12/2015, da effettuare, a pena d'esclusione, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte.

Euro 200,00.= ACCORDO QUADRO 1 C.I.G 71422356C5
Euro 80,00.= ACCORDO QUADRO 2 C.I.G. 7142263DDE

Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili al seguente indirizzo internet: http://www.avcp.it/riscossioni.html.

- "**PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità e successivo aggiornamento avvenuto con Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016.

Si evidenzia che la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo e economico finanziario per la partecipazione a gara è acquisita, fino all'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 81 comma 2 del codice, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, e che la stazione appaltante verificherà il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso il sistema AVCPASS, reso disponibile da AVCP con la suddetta delibera attuativa. Conseguentemente tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema

AVCPASS accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui sopra.

NOTA BENE In caso di R.T.I. o di consorzio (costituendi o già costituiti) il PASSOE deve essere unico ossia riportante l'indicazione di tutte le imprese, mandataria e mandante/i costituenti il raggruppamento; in caso di Consorzio di cooperative e di Consorzi stabili deve riportare tutte le imprese per le quali il Consorzio concorre.

- documentazione comprovante la prestazione della garanzia provvisoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 del codice, nella misura del 2% dell'importo stimato complessivo di ciascun accordo quadro e pari a:
  ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1) - Euro 111.000
  ACCORDO QUADRO 2 (LOTTO 2) - Euro 18.000

La garanzia dovrà avere validità di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e contenere la previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante, nonché inoltre la rinuncia espressa all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile.
La stessa potrà essere effettuata, a scelta del concorrente, mediante:
- **bonifico bancario** intestato alla Banca UNICREDIT - Agenzia Via Garibaldi 1: TESORERIA COMUNE DI GENOVA - DEPOSITI CAUZIONALI PROVVISORI IBAN IT 08 T 02008 01459 000100880807;

- fideiussione rilasciata da Imprese bancarie assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell' albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa e, **da intestarsi a STAZIONE UNICA APPALTANTE – Comune di Genova, Via Garibaldi 9 – 16124 GENOVA.**

Le Imprese partecipanti alla gara, potranno presentare una cauzione d'importo ridotto nei casi e con le modalità di cui al comma 7 del predetto art. 93 del Codice. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Dovrà inoltre essere resa, a pena di esclusione, fatto salvo quanto prescritto ai sensi dell'art. 83 comma 9 del codice, dichiarazione espressa comprovante, ai sensi del comma 8 del predetto art. 93, l'impegno di un fidejussore a rilasciare garanzia fidejussoria per l'esecuzione del contratto con le modalità e per gli importi di cui all'art. 103 del codice, in caso di aggiudicazione della gara. Tale disposizione non si applica alle micro, piccole e medie imprese a ai R.T.I. o consorzi ordinari tra tali imprese.

Si evidenzia che la cauzione provvisoria verrà incamerata qualora:
⇒ L aggiudicatario si rifiuti di sottoscrivere il contratto di accordo quadro ovvero non si presenti, senza giustificato motivo alla stipula del contratto stesso.
⇒ L aggiudicatario non fornisca la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti dichiarati ovvero qualora la documentazione prodotta o comunque acquisita dall Amministrazione dimostri che l aggiudicatario ha reso dichiarazioni non veritiere.

ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE, MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEGLI ACCORDI QUADRO E DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI SPECIFICI

Ciascun accordo quadro verrà concluso con più operatori, ai sensi dell'art. 54, comma 4 lettera b) del codice e precisamente nei confronti dei primi cinque classificati che avranno presentato la migliore offerta o di un

numero inferiore, tenendo conto delle offerte accettabili, in base al ribasso offerto da applicare sul prezzo a tonnellata posto a base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 lett. b) del codice, rimanendo invariata la capienza complessiva di ciascun accordo quadro.

Lo svolgimento del servizio avverrà in base all'art. 3 del capitolato relativo a ciascuno dei due accordi quadro/ lotti.
Ciascuno degli operatori selezionati dovrà impegnarsi, in sede di conclusione di ogni accordo quadro, ed in caso di aggiudicazione dell'appalto specifico secondo le modalità infra specificate, ad intervenire dalla chiamata di A.M.I.U. Genova S.p.A., nei tempi di cui all'art. 3 del Capitolato Speciale.

Qualora il quantitativo del primo della graduatoria non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento di AMIU, il DEC procederà, partendo dal secondo, fino ad esaurimento dei quantitativi, allo scorrimento della graduatoria.

Qualora il primo classificato, considerato il fabbisogno richiesto dal committente, non fosse in grado di smaltire il quantitativo richiesto, fatto salvo il minimo garantito per giornalieri garantiti di 120 T per il lotto 1 e 90 T per il Lotto 2, A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà a stipulare con il primo in graduatoria un contratto avente ad oggetto il suddetto minimo giornaliero o il massimo quantitativo accettato dallo stesso. Per l'eventuale fabbisogno residuo, il committente procederà allo scorrimento della graduatoria, stipulando tutti i contratti necessari sulla base dei suddetti criteri.

Per ciascun accordo quadro i concorrenti dovranno formulare l'offerta economica compilando l'apposito Modulo Offerta allegato (**un'offerta per ciascun accordo/lotto**) al presente disciplinare di gara con l'indicazione **del ribasso troncato alla terza cifra decimale**.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del codice, si rammenta che il concorrente deve indicare nell'offerta economica, pena l'inammissibilità della stessa, l'incidenza a tonnellata sia dei propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del codice, che dei costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il ribasso dovrà essere formulato in **cifre e in lettere**. Qualora vi sia discordanza fra il ribasso espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuta valida l'indicazione in lettere
Ciascuna offerta economica dovrà essere sottoscritta dal rappresentante dell'Operatore Economico partecipante ovvero in caso di Raggruppamento temporaneo d'imprese e in caso di costituendi consorzi ordinari di concorrenti, da tutti i rappresentanti muniti degli idonei poteri, oppure da persona munita dei poteri di firma, comprovati da copia dell'atto di conferimento dei poteri medesimi.

Ciascuna offerta dovrà avere la validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine della sua presentazione. Con riferimento a ciascun accordo quadro le offerte dei primi cinque graduati resteranno valide e vincolanti per gli stessi per tutta la durata dell'accordo quadro.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettati da parte dei concorrenti tutti gli oneri, atti e condizioni del capitolato speciale.

Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto negli atti di gara. Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara.

ART. 6 – PROCEDURA DI GARA

Il Responsabile del sub procedimento di gara, nel giorno fissato per la seduta pubblica, nel corso della medesima, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, procederà alla verifica della correttezza formale della documentazione e dei plichi contenenti le offerte.

Saranno ammessi a presentare eventuali osservazioni i soggetti muniti di idoneo documento comprovante la legittimazione ad agire in nome e per conto delle società partecipanti alla gara (legali rappresentanti, procuratori, delegati).

La Stazione Appaltante esclude i concorrenti in caso di irregolarità essenziali non sanabili consistenti in carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Non sono inoltre sanabili, e comportano l'esclusione, le irregolarità afferenti l'offerta.

Sempre in seduta pubblica si procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche e alla redazione della graduatoria per ciascuno dei due accordi/lotti ed al calcolo dell'anomalia dell'offerta secondo quanto prescritto dall'art. 97 del codice. Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia mediante ricorso ai metodi di cui all'art. 97 comma 2 del codice solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse. Il calcolo per la determinazione della soglia di anomalia sarà svolto fino alla terza cifra decimale, da arrotondarsi all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque.
La verifica di congruità verrà effettuata in ossequio a quanto disposto dall'art. 97 comma 5 del codice. Qualora le giustificazioni presentate non fossero esaustive, prima di procedere all'esclusione dell'offerente, si provvederà a convocarlo per iscritto con un preavviso minimo di **cinque giorni lavorativi** per un contraddittorio, indicando puntualmente di fornire le giustificazioni e precisazioni ritenute necessarie. In tale sede il concorrente dovrà produrre adeguata relazione con gli allegati necessari che, per ciascuno dei punti contestati, fornisca le giustificazioni ed i chiarimenti richiesti, e comunque ogni elemento utile per la dimostrazione della congruità dell'offerta, a tal fine il concorrente potrà avvalersi durante il contraddittorio della presenza di uno o più consulenti di parte esperti in materia.

Gli esiti della verifica di congruità saranno comunicati in seduta pubblica.

Tutte le date delle sedute pubbliche verranno rese note ai concorrenti mediante comunicazione inviata per posta elettronica certificata.

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Per ciascun accordo quadro l'offerta e la relativa documentazione, devono pervenire con le modalità e nel termine perentorio indicato nel bando di gara, **pena l'esclusione dalla gara**.
Ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente.
Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta economica, richieste in capo al legale rappresentante, siano sottoscritte da un soggetto diverso dallo stesso e quindi da un procuratore (generale o speciale) il concorrente dovrà produrre copia della procura (generale o speciale).
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all'appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.
L'operatore economico concorrente dovrà presentare la seguente documentazione:

BUSTA n. 1: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (per uno od entrambi gli accordi/lotti)
In una prima busta debitamente chiusa dovranno essere inseriti, **fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice,** i seguenti documenti:

- il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (unico per entrambi gli accordi)
- la garanzia provvisoria (prevista per ciascun accordo/lotto di partecipazione) e l'impegno di cui all'art. 93 comma 8 del codice se dovuto

- se necessarie adeguate certificazioni di cui all'art. 93 comma 7 del codice o dichiarazione sostitutiva
- l'attestazione comprovante il pagamento del contributo all'Autorità (per ciascun accordo/lotto di partecipazione)
- "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'Autorità
- eventuale copia della procura (generale o speciale).
- gli altri documenti richiesti in caso di partecipazione di R.T.I., di Consorzio o di Avvalimento
- Eventuale documentazione a comprova dei requisiti speciali richiesti, e il/i FAC-SIMILE/I DICHIARAZIONI n. 1BIS
- Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciata dai tecnici di AMIU Genova SpA (facoltativa)

Su detta busta, dovrà essere apposta la frase: **"<u>Busta n. 1</u>: Documentazione Amministrativa".**

Ai fini della compilazione del FACSIMILE DICHIARAZIONE 1 si precisa che dovranno essere rese, **<u>fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 comma 9 del codice</u>**:

- le dichiarazioni di cui alle lettere **A.1) – A.2) – A.3)** quest'ultima solo qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- le dichiarazioni di cui alle lettere **B) – D)** quest'ultima solo in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c), **E)** – quest'ultima solo in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice.
  Si precisa che l'omissione nella scelta tra l'opzione proposta alle dichiarazioni: A.2) - A.3) – se dovuta - **equivale alla mancanza della dichiarazione a essa riferita.**
  Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri, oltre che in proprio (per sé), anche per tutti i soggetti, che rivestono le cariche di cui all'art. 80 comma 3 del Codice. A tal fine si precisa che il concorrente dovrà indicare nominativo, data e luogo di nascita residenza, Codice fiscale e carica dei sopra citati soggetti ed in particolare:
  - del titolare , se si tratta di impresa individuale,
  - del/i socio/i , in caso di società in nome collettivo,
  - del/i socio/i accomandatario/i se trattasi di società in accomandita semplice,
  - di tutti i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di controllo, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se trattasi di altro tipo di società o consorzio**,**
  - del/i direttore/i tecnico/i o preposto/i - responsabile/i tecnico/i,

Rimane comunque in facoltà del concorrente far rendere le predette dichiarazioni direttamente dagli interessati secondo il FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS allegato al presente Disciplinare.

Le dichiarazioni di cui ai punti **A.1) e A.2)** del modulo **FAC SIMILE DICHIARAZIONI n. 1** allegato al Disciplinare dovranno essere rese dal legale rappresentante anche per i soggetti cessati dalle predette cariche nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara. Sono equiparati ai cessati i soggetti che hanno ricoperto le cariche di cui sopra nelle società oggetto di trasformazione, fusione, anche per incorporazione, scissione e/o nelle società che cedono o affittano rami di azienda.

<u>BUSTA n. 2: OFFERTA ECONOMICA (una per ogni accordo quadro/lotto)</u>

In tale seconda busta debitamente chiusa e contrassegnata con la dicitura "Busta n. 2: offerta economica per l'accordo quadro/lotto n....." dovrà essere inserita l'offerta economica. Il concorrente dovrà indicare

la percentuale di ribasso che verrà applicata sui prezzi a tonnellata, indicati nel precedente articolo 1) e nel Capitolato Speciale.

Si precisa che tutte le predette buste, dovranno, a pena di esclusione, essere chiuse, sigillate con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; dovranno altresì essere siglate sui lembi da chiudere dal concorrente.
Dovranno inoltre riportare l'indicazione dell'oggetto della presente procedura, la denominazione/ ragione sociale/ ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario di concorrenti.

Tutte le predette buste dovranno essere inserite in un **PLICO di spedizione**, anch'esso **a pena di esclusione chiuso e come sopra sigillato; anche tale plico dovrà essere siglato sui lembi di chiusura**.
Sul **PLICO** dovranno essere esposti: **l'OGGETTO della presente procedura di gara, il lotto di partecipazione,** avendo cura di indicare la **Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese comprensiva del/i codice/i fiscale/i.**
Il **PLICO**, formato secondo le istruzioni di cui sopra, dovrà pervenire a mezzo servizio universale postale o tramite agenzia di recapito autorizzata o consegna a mano **entro il termine perentorio, a pena di esclusione, indicato nel bando di gara e, sempre a pena di esclusione, al seguente INDIRIZZO di RICEZIONE**: **Comune di Genova - Archivio Generale Protocollo – Piazza Dante 10 – 1° piano - 16121 Genova.**

ART. 8 – VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Nei confronti dei concorrenti primi cinque graduati, la Stazione Appaltante procederà alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.
La documentazione che la Stazione Appaltante andrà a verificare con il sistema Avcpass relativamente ai requisiti di carattere speciale sarà costituita da quanto indicato al precedente art. 4).

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Il risultato definitivo della gara sarà formalizzato con successivo provvedimento di aggiudicazione sarà formalizzata con successivo provvedimento di aggiudicazione, subordinato all'esito positivo delle verifiche e controlli inerenti i requisiti di carattere generale e speciale richiesti.
Le Impresa risultate in posizione utile nelle graduatorie (singole o raggruppate - sia mandanti che mandatarie), hanno l'obbligo di produrre la documentazione necessaria per procedere alla stipulazione degli accordi quadro e successivamente dei singoli contratti di appalto.

ART. 10 – INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003, si avvisa che i dati raccolti nel corso della procedura di espletamento della gara e di stipulazione del contratto saranno trattati ai soli fini previsti dalla normativa di settore, dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti o di ricorso all'autorità giudiziaria.

ART. 11 – ALTRE INFORMAZIONI
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra **la Stazione Unica Appaltante** del Comune e i concorrenti avverranno mediante posta elettronica certificata.

ART. 12 – CHIARIMENTI

Le informazioni inerenti il presente appalto, potranno essere richieste alla **Stazione Unica Appaltante** del Comune mediante richiesta inoltrata mediante posta elettronica certificata all'indirizzo garecontratticomge@postecert.it.
I chiarimenti resi dalla stazione appaltante, nonché le risposte ai quesiti di particolare interesse per tutti i partecipanti verranno pubblicate periodicamente sul sito internet dell'Ente nella sezione bandi e, nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, fino a sei giorni antecedenti la scadenza del bando, purché pervengano in tempo utile e comunque entro gli otto giorni antecedente la data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta. Nella medesima pagina internet verranno altresì comunicate le date delle sedute pubbliche, successive alla prima; sarà pertanto cura dei concorrenti accedere periodicamente al sito, per verificare eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1 (in carta semplice)

Stazione Unica Appaltante
del Comune di GENOVA
Il Sottoscritto _____ nato a _____ il __/__/_____ nella sua qualità di _____ e come tale in rappresentanza dell'impresa _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ Sede operativa in _____ Via _____CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____ indirizzo recapito corrispondenza _____ indirizzo e-mail _____,

CHIEDE

di partecipare alla presente procedura di gara in qualità di *(barrare l'ipotesi che interessa):*

- **Impresa singola [art. 45 comma 2 lettera a) del Codice];**
- **Componente di <u>costituendo</u> raggruppamento d'imprese o <u>costituendo</u> Consorzio ordinario d'imprese [art. 48 comma 8 del Codice];**
- **Raggruppamento d'imprese o Consorzio ordinario, costituito [art. 45 comma 2 lettere d) – e) del Codice];**
- **Consorzio stabile [art. 45 comma 2 lettera c) del Codice];**
- **Consorzio di produzione e lavoro o tra imprese artigiane [art. 45 comma 2 lettera b) del Codice];**
- **Aggregazione d'imprese aderente a contratto di rete [art. 45 comma 2 lettera f) del Codice];**
- **Aderente a contratto di Gruppo Europeo [art. 45 comma 2 lettera g) del Codice];**

- **Consorziata esecutrice per conto di Consorzi di cui all'art. 45 c. 1 lett. b) e c) del Codice**

- **Subappaltatore di cui alla terna indicata dal Concorrente [art. 105 comma 6 del Codice]**

e, conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76,

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice di cui infra, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) ***(obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):***

☐ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice, per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

☐ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:……..*
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* …… abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova: ……..**

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) ***(dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)***

☐ per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

☐ l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano

riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1, per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

_____

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice commi 4 e 5

B-bis) ai sensi dell'art. 2359 del codice civile l'impresa si trova in una situazione di controllo con …… (compilare solo qualora sussista una situazione di controllo con altra impresa);

B-ter) ai sensi della lettera m) del comma 5 dell'art. 80 del Codice l'impresa ha presentato offerta in modo autonomo, senza che la stessa possa essere riconducibile o imputabile a un unico centro decisionale;

C) l'assenza di sanzioni che comportino al momento di presentare offerta l'incapacità del legale rappresentante dell'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari – di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i.;

D) (Attestazione aggiuntiva da rendersi in caso di CONSORZI di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del codice

dichiara:

- che in caso di aggiudicazione le prestazioni saranno eseguite dalla/e seguente/i Consorziata/e che **NON** partecipa/partecipano, pena l'esclusione, sia del consorzio che della/e consorziata/e, in alcuna altra forma al presente procedimento_____ _____
- che le Società/Imprese Consorziate sono le seguenti:_ _____ _____

E) (Attestazione aggiuntiva da rendersi pena l'esclusione in caso di AVVALIMENTO ex art. 89 del codice)

- che intende qualificarsi alla presente gara, utilizzando i seguenti requisiti _____ relativi all'Impresa ausiliaria _____(indicare nominativo impresa, _____ con sede legale in _____ Via _____ CAP _____ codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____ numero telefonico _____ e numero fax _____) la quale è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del codice e di essere a conoscenza che, se trattasi di avvalimento di titoli di studio o di esperienze professionali pertinenti forniti dall'impresa ausiliaria, l'avvalimento potrà operare solo nel caso in cui quest'ultima esegua direttamente le prestazioni per le quali svolge tale ruolo di ausiliaria

F) che non sussiste alcuna delle ulteriori seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del D. Lgs. 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").
- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri).
- ***(barrare una delle opzioni che seguono):***

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- ***(barrare una delle opzioni che seguono):***

- di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
- di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:…….

G) di essere iscritta, per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara, al Registro delle Imprese (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura) o, i caso di cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del Codice dei Contratti
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altra forma di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando in relazione all'attività da eseguirsi)

H) di essere autorizzato allo smaltimento di rifiuti liquidi CER 190703 ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs 152/06 o conformemente alla parte seconda, titolo III-bis (AIA) del D.Lgs. 152/06 ed in particolare che:

- l impianto è gestito in conto proprio;
- l impianto è gestito per conto terzi;
- l impianto è convenzionato con l'impresa concorrente;

(In caso di partecipazione in R.T.I. o altre forme di associazione il presente requisito dovrà sussistere in capo a tutti i raggruppandi/consorziandi gestori di impianti)

I) essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per le attività di trasporto rifiuti di cui ai codici CER 190703 e 190814 per il Lotto 1 e CER 190703 per il Lotto 2,

per la Categoria 4 o 5 classe C o superiore. *(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando)*

Nel caso in cui il concorrente sia una società commerciale intermediario senza detenzione, (oltre al possesso del requisito di cui alla precedente lettera **G)** dichiara:

L) di essere iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i. per la Categoria 8 Classe C o superiore.
(In caso di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese o altre forme di associazione il presente requisito dovrà essere posseduto singolarmente da ciascun raggruppando se intermediario senza detenzione)

D I C H I A R A I N O L T R E

1) - di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni espresse negli atti di gara e di **approvare specificatamente** il contenuto di tutti gli articoli del Capitolato Speciale d'appalto, che accetta incondizionatamente, nonché di tutte le circostanze generali che possono aver influito sulla determinazione del prezzo che si accetta, compresi gli oneri connessi alle disposizioni in materia di sicurezza, gli oneri derivanti dall'applicazione delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008 e di aver esaminato gli stessi;

2) – di impegnarsi, ad intervenire entro un massimo di 36 ore dalla chiamata di A.M.I.U. Genova S.p.A. per un quantitativo minimo di t./giorno 220 per l'accordo quadro 1 e t/giorno 90 per l'accordo quadro 2

3) – che, in caso di aggiudicazione,

(barrare una delle opzioni che seguono):

- non intende procedere al subappalto
- intende affidare in subappalto, nei limiti di legge, le seguenti attività _____ _____

e, ai sensi dell'art. 105 comma 6 del codice, che la terna di subappaltatori, in possesso dei requisiti di ordine generale, è la seguente:
1) impresa…… Codice Fiscale……
2) impresa……Codice Fiscale……
3)impresa…….. Codice Fiscale……..

e di essere a conoscenza che il subappalto non potrà essere affidato a soggetto che abbia partecipato alla gara ai sensi del predetto art. 105 comma 4 lett. a);

4) - di aver preso atto che il mancato versamento delle spese di contratto, come pure la mancata presentazione della cauzione definitiva, potrà comportare la decadenza dell'aggiudicazione, con le conseguenze in relazione ai danni, e di obbligarsi altresì, in caso di aggiudicazione, al pagamento delle spese di pubblicità legale (sia sui quotidiani che sulla G.U.R.I. ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2/12/2016), le quali ultime ammontano in via di larga massima ad Euro 8.000,00= suddivisi in euro 4.000,00 per ciascun accordo quadro;

5) - di aver provveduto **SE TENUTI** -
- alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione da comprovarsi successivamente mediante idonea documentazione;
- di aver proceduto alla nomina del medico competente nella persona del Dottor _____ e che lo stesso ha effettuato la sorveglianza sanitaria dei dipendenti dell'Impresa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
- di aver provveduto all'informazione ed alla formazione dei lavoratori in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., da comprovarsi successivamente mediante copia del relativo attestato
- di aver proceduto alla nomina dell'addetto alla prevenzione antincendio, ai sensi del D.M. 10 marzo 1998, e che lo stesso ha frequentato il relativo corso di formazione.

6) - che l'ente eventualmente competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è _____ con sede in _____Via _____tel. _____e fax _____,…… e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è: ……

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto

…….

7) - che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Codice Fiscale_____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a

Codice Fiscale_____

– che i **soggetti <u>eventualmente cessati dalla carica</u>** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

8) che le posizioni aziendali sono:
- posizione/i assicurativa INPS sede di _____ Matricola Azienda_____
- posizione/i assicurativa INAIL sede di_____Codice Ditta_____

che il **C.C.N.L. applicato è**: _____
- con dimensione aziendale: da 0 a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o oltre 100 o
e che trattasi di **(barrare una delle opzioni che seguono)**:

- media impresa *(meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro)*;
- piccola impresa*(meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)*
- micro impresa*(meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro)*;

9) che, in caso di aggiudicazione la persona alla quale spetterà la rappresentanza della Società offerente, per tutte le operazioni e per tutti gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente appalto, sino all'estinzione di ogni rapporto con il Comune di Genova è il Signor _____ (Legale Rappresentante) mentre le prestazioni oggetto del presente appalto verranno eseguiti sotto la personale cura, direzione e responsabilità del Signor _____

10) - di **comunicare** che l'indirizzo di posta certificata è il seguente: _____.

11) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare al committente, per quanto compatibile con il presente appalto, e per il successivo inoltro alla Prefettura ai fini delle necessarie verifiche, i dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti, fornitura e/o trasporto di terra e/o di materiali inerti e/o di calcestruzzo e/o di bitume, acquisizioni dirette e indirette di materiale di cava per inerti e di materiale di cava a prestito per movimento terra, fornitura di ferro lavorato, noli a freddo di macchinari, fornitura con posa in opera e noli a caldo (qualora gli stessi non debbano essere assimilati al subappalto ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016), servizio di autotrasporto, guardiania di cantiere, alloggiamento e vitto delle maestranze;

12) - di essere edotto che, visto che il presente appalto contiene attività sensibili ai sensi dell'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012, se affidatario dovrà obbligatoriamente essere iscritto presso la White List della Prefettura territorialmente competente, e che si procederà comunque all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla risoluzione del contratto in caso di sopravvenuta cancellazione dalla predetta White List;

13) di impegnarsi, se aggiudicatario, a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo, e di cui lo stesso venga a conoscenza;

14) di essere edotto che l'inosservanza degli impegni di comunicazione di cui sopra integra una fattispecie di inadempimento contrattuale consentendo ai committenti di chiedere anche la risoluzione del contratto di appalto, e che comunque gli obblighi sopra indicati non sostituiscono in alcun caso l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria;

15) di accettare di essere sottoposto ad eventuali verifiche antimafia;

16) di obbligarsi, in caso di aggiudicazione, a dare immediata comunicazione ai committenti e alla Prefettura delle violazioni, da parte del subappaltatore o del subcontraente, degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

17) di non essersi accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;

18) di rispettare la complessiva disciplina inerente la sicurezza sul lavoro di cui, in particolare, al decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. e al D.M. 10 marzo 1998.

19) di essere edotto che il committente potrà procedere alla risoluzione del contratto qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa.

20) di essere edotto che nel contratto sono inserite le clausole di legalità di cui ai precedenti punti 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) e 18) e 19).

Data _____ **IL RAPPRESENTANTE**
O IL PROCURATORE DELLA SOCIETÀ

Allegare ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. fotocopia del documento di identità del firmatario.
Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

FAC-SIMILE DICHIARAZIONI n. 1BIS (in carta semplice)
reso singolarmente a cura de

- il titolare, se si tratta di impresa individuale,
- il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo
- il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice
- i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o **di controllo**, il socio unico, persona fisica, il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio
- il/i direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i –procuratore/i munito/i dei poteri di rappresentanza
- i cessati dalle cariche sopra indicate, nell'anno antecedente la pubblicazione del bando, qualora reperibili.

Stazione Unica Appaltante
del Comune di **GENOVA**

Il Signor _____nato a _____ il __/__/____ codice fiscale: _____ nella sua qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____
consapevole della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. 445/2000 art. 76

ATTESTA CHE

A.1) nei propri confronti **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) ***(obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):***

☐ nei propri confronti **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

☐ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:……*
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)* …….. abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova:……**

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

data_____ **FIRMA** _____

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo

FAC – SIMILE DI "SCRITTURA PRIVATA" COSTITUENDO R.T.I./CONSORZIO ORDINARIO

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: **AFFIDAMENTO ACCORDO/I QUADRO……..**

L'anno _____ il giorno _____, i sottoscritti:
Þ Signor _____nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____
Þ Signor _____nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____
Þ Signor _____nato a _____ il __/__/____ nella sua qualità di _____ e come tale legale rappresentante dell'impresa _____ con sede in _____ Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. _____

p r e m e s s o

- che la **Spett.le Stazione Unica Appaltante** del Comune intende affidare, mediante procedura aperta l'accordo/i quadro in oggetto;

d i c h i a r a n o

- che intendono partecipare all'appalto per l'assegnazione del servizio di cui in oggetto in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzio ordinario ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del codice e che in caso di aggiudicazione della gara, i predetti soggetti si impegnano a conferire mandato collettivo, speciale, gratuito e irrevocabile con rappresentanza all'impresa _____ che sarà designata Mandataria;
- che l'offerta economica sarà sottoscritta congiuntamente sia dall'impresa designata quale mandataria sia dalla/e mandante/i;
- che il servizio, sarà eseguita dalle singole Imprese nei limiti delle specifiche quote di partecipazione che sono le seguenti:
  mandataria: _____***(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)***
  mandante:_____ ***(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)***
  mandante:_____***(indicare le quote /parti del servizio che svolgerà)***

I RAPPRESENTANTI o i PROCURATORI delle SOCIETA' delle Imprese raggruppande

FAC-SIMILE "Modulo Ausiliaria"

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

OGGETTO: **AFFIDAMENTO ACCORDO/I QUADRO, ……..**

L'anno _____ il giorno _____, il Sottoscritto _____ _____, nato a _____ il _____ e residente in _____ Via _____ in qualità di _____ e, come tale Rappresentante dell'Impresa _____ con sede in _____ Via _____ Codice Fiscale/Partita I.V.A. _____ CODICE ISTAT_____Codice catasto _____e-mail_____ PEC_____telefono _____fax_____

conscio della responsabilità che assume e delle sanzioni penali stabilite dal D.P.R. n. 445/2000 art. 76

p r e m e s s o

- che il Comune di Genova intende affidare, mediante procedura aperta l'accordo/i quadro in oggetto;

d i c h i a r a

A.1) nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati, **NON** sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto.

A.2) ***(obbligo di riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario):***

□ nei propri confronti e, per quanto a propria diretta conoscenza, nei confronti di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del Codice ed infra indicati **NON** è stata pronunciata sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105 comma 6 del codice per uno dei reati di cui all'art. 80 comma 1 lettere a), b), b bis), c) d), e), f) e g) del codice

(oppure)

□ pur trovandosi in una delle situazioni di cui al comma 1 in quanto condannato per il/i seguente/i reato/i:……
*……..
ed avendo la/e sentenza/e definitiva/e imposto una pena detentiva non superiore a diciotto mesi, ovvero riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o di cui al comma 5 e precisamente: *(esplicitare la fattispecie)**…… abbia risarcito, o si sia impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, ed abbia adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, così come risulta da seguenti mezzi di prova: ……..**

** (In caso affermativo indicare: la data della condanna, del decreto penale di condanna o della sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa durata e il reato commesso tra quelli riportati all'art. 80, comma 1, lettere da a) a g) del Codice e i motivi di condanna; i dati identificativi delle persone condannate; la durata della pena accessoria, se stabilita direttamente nella sentenza di condanna)*

*** (In caso affermativo indicare: 1) se la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato; 2) se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena detentiva non superiore a diciotto mesi; in caso affermativo per le ipotesi 1) e/o 2), indicare se i soggetti di cui all'art. 80 comma 3 hanno risarcito interamente il danno o si sono impegnati formalmente a risarcire il danno, se, per le ipotesi 1) e 2), l'O.E. ha adottato misure di carattere tecnico o organizzativo e relative al personale idonee a prevenire ulteriori illeciti o reati; in caso affermativo elencare la documentazione pertinente)*

A.3) *(dichiarazione obbligatoria qualora esistano soggetti cessati nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In tal caso riportare una sola tra le due ipotesi oppure barrare quella di proprio interesse e compilare ove necessario)*

□ per quanto a propria diretta conoscenza nelle situazioni suddette di cui all'art. 80 comma 1 del codice non si trova neppure alcuno dei soggetti cessati dalla carica, e che abbiano ricoperto funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

(oppure)

□ l'Impresa, in presenza di soggetti cessati dalla carica che abbiano esercitato le funzioni di cui al comma 3 dell'art. 80 del codice nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e che abbiano riportato condanne di cui all'art. 80 comma 1 per i quali non possa trovare applicazione il comma 7 dell'art. 80 del codice, si è completamente ed effettivamente dissociata dalla condotta penalmente sanzionata adottando i seguenti atti:

_____

B) - l'impresa non si trova in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto elencate all'art. 80 del codice.

C) - l'assenza di sanzioni che comportino l'incapacità del legale rappresentante dell'operatore economico di contrattare con la pubblica amministrazione per aver emesso assegni bancari o postali senza autorizzazione o senza provvista, come risultante dall'Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari - di cui all'art. 10 bis della Legge 15/12/1990 n. 386 e s.m.i. ;

D) – che non sussiste alcuna delle seguenti cause di esclusione dalle gare o dalla possibilità di contrarre con le pubbliche amministrazioni:
- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare per due anni, per gravi comportamenti discriminatori (per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi) ai sensi dell'articolo 44 comma 11 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286 ("Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a due anni, per gravi comportamenti discriminatori nell'accesso al lavoro, ai sensi dell'articolo 41 del d.lgs 11 aprile 2006 n. 198 ("Codice delle pari opportunità tra uomo e donna");

- nei confronti dell'impresa non è stata comminata l'esclusione dalle gare fino a cinque anni per violazione dell'obbligo di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona ai sensi dell'articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento").

- l'impresa non è incorsa nel divieto di contrarre con la Pubblica amministrazione per tre anni di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri)

- ***(barrare una delle opzioni che seguono):***

- di non avere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010 e s.m.i., così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010, sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", elencati nel Decreto del Ministero delle Finanze del 4/5/1999 e nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21/11/2001;

- di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale prevista dal citato art. 37.

- ***(barrare una delle opzioni che seguono):***

- - di non aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto;
- - di aver partecipato precedentemente alla preparazione della presente procedura di appalto, ma che tale partecipazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza, ed a tal fine, a comprova, dichiara quanto segue:…….

E) di comunicare che l'indirizzo di posta certificato di posta certificato è: ……

F) che l'Impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di ....., al n. ……. dal……. per le seguenti attività....., Codice Fiscale .....Partita I.V.A. …… con sede in .....Via ..... con oggetto sociale .....

G) che il titolare, se si tratta di impresa individuale, il/i socio/i, in caso di società in nome collettivo, il/i socio/i accomandatario/i, in caso di società in accomandita semplice, i membri del consiglio d'amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di, quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio è/sono:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Codice Fiscale_____

- che la carica di direttore/i tecnico/i o preposto/i – responsabile/i tecnico/i è / sono.

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Codice Fiscale_____

– che i **soggetti <u>eventualmente cessati dalla carica</u>** nell'anno antecedente la pubblicazione del presente bando sono i seguenti:

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

Sig. _____ nella qualità di _____ nato a _____Il _____ residente in _____

H) che le posizioni aziendali sono:

- posizione/i assicurativa INPS sede di …….. Matricola Azienda……..

- posizione/i assicurativa INAIL sede di …….. Codice Ditta ……..

che il **C.C.N.L. applicato è**: ……

- con dimensione aziendale: da 0 a 5 o da 6 a 15 o da 16 a 50 o da 51 a 100 o oltre 100 o

e che trattasi di **(barrare una delle opzioni che seguono)**:

- **media impresa** (meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro o un bilancio inferiore a 43 milioni di euro);
- **piccola impresa** (meno di 50 dipendenti e un fatturato o bilancio annuo inferiore a 10 milioni di euro)
- **micro impresa** (meno di 10 dipendenti e un fatturato - la quantità di denaro ricavato in un periodo specifico - o bilancio - un prospetto delle attività e delle passività di una società - annuo inferiore ai 2 milioni di euro);

I) - che l'ente **eventualmente** competente per il rilascio della certificazione di ottemperanza alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i., (lavoro disabili) è …… con sede in …… Via …… tel. ……
e che la dimensione aziendale ai fini del computo dei dipendenti per l'applicazione della Legge n.68/1999 è: ……

- non è assoggettata agli obblighi di assunzione di cui alla legge n. 68/99 in quanto …….

L) di essere a conoscenza che la stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione dell'appalto verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte di codesta impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto, e che pertanto le prestazioni oggetto del contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali di codesta impresa ausiliaria

a t t e s t a

che non partecipa, se non in veste di ausiliaria, in alcuna altra forma alla presente gara , e che possiede i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento

e s' i m p e g n a

nei confronti del Comune di Genova ed esclusivamente nei confronti dell'Impresa ……, concorrente alla presente gara d'appalto, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie, di cui è carente il concorrente sopra indicato, e a tal scopo allega originale o copia conforme del contratto avvalimento.

per l'Impresa Ausiliaria
il RAPPRESENTANTE o il PROCURATORE DELLA SOCIETA'
sottoscrizione (per esteso e leggibile)
…….

Allegare ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 fotocopia del documento di identità del firmatario.

Informativa ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

MODULO OFFERTA DA COMPILARSI TRASCRIVENDOLO SU CARTA RESA LEGALE
(Applicare una marca da bollo da 16,00 Euro)
ACCORDO QUADRO/LOTTO-…….

Spett.le Stazione Unica Appaltante
del Comune di Genova

Il Signor .....nato a .....il ....nella sua qualità di …… e come tale legale rappresentante dell'impresa .....con sede in .....Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ..... …… numero telefonico ……..., numero fax ……e-mail ……...

Oppure in caso di Costituendo Raggruppamento Temporaneo d'Imprese/consorzio ordinario:

Il Signor .....nato a .....il ....nella sua qualità di …… e come tale legale rappresentante dell'impresa .....con sede in .....Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ..... …… numero telefonico ……..., numero fax ……e-mail ……...

e Il Signor .....nato a .....il ....nella sua qualità di …… e come tale legale rappresentante dell'impresa .....con sede in .....Codice Fiscale e/o Partita I.V.A. ..... …… numero telefonico ……..., numero fax ……e-mail ……...

in relazione alla gara **a procedura aperta** per la che avrà luogo il giorno……..indetta da codesta Stazione Unica Appaltante del Comune per LA CONCLUSIONE DELL'ACCORDO QUADRO/LOTTO……

OFFRE/OFFRONO

Il ribasso unico del ……..% (……..) che opererà sul prezzo/t posto a base di gara

E DICHIARA/DICHIARANO

- che i propri costi della manodopera, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 97 comma 5 lett. d) del codice sono pari ad Euro……/ton

- che i costi interni aziendali concernenti l'adempimento delle disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, compresi nel Valore complessivo offerto, sono pari a Euro ……../ton

Luogo e data …….

Firma ……

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 190703) E DEL CONCENTRATO DA IMPIANTI AD OSMOSI INVERSA (CER 190814) PRESSO LA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA (GE).

ACCORDO QUADRO 1 (LOTTO 1) CIG71422356C5

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE.

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Scarpino (codice CER 190703) e di concentrato prodotto da impianti ad osmosi inversa (codice CER 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813).

A seguito di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 verrà stilata una graduatoria con i potenziali appaltatori.

La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità: "NORMALE" ed "EMERGENZA". Per le modalità di affidamento e per quelle relative all'esecuzione del servizio si rimanda al successivo art. 3.

La durata massima del servizio è prevista in anni tre dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 150.000 t di percolato e/o concentrato da impianti ad osmosi inversa trasportati e smaltiti. In virtù di quanto sopra esposto, la durata di anni tre è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata dalla quantità di percolato prodotto dalla discarica oggetto del presente servizio di trasporto e smaltimento.

I quantitativi presunti in modo non impegnativo sono stati dedotti dalla produzione di percolato negli ultimi 12 mesi e dalle rese di conversione degli impianti di trattamento ad osmosi inversa attualmente installati e di prossima installazione presso la discarica.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo posto a base di gara è fissato in € 37,00/t.= al lordo delle spese relative al costo del personale per € 8,33/t.=; pertanto l'importo complessivo del servizio posto a base di gara per l'intero periodo è stabilito in € 5.550.000,00= al lordo di € 1.249.500.= per spese relative al costo del personale.

L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o qualsiasi altro costo accessorio.

AMIU potrà fornire, su richiesta del concorrente, in sede di sopralluogo, alcuni esempi, non vincolanti, di analisi chimiche del percolato al fine di consentire ai partecipanti una base di valutazione per calcolare il costo di smaltimento.

La determinazione chimico analitica della qualità del percolato è quindi da intendersi a cura, spese e responsabilità del concorrente.

Il concentrato da impianti ad osmosi inversa potrà avere concentrazioni inquinanti fino a circa 20 volte superiori rispetto a quelle del percolato ma le sue caratteristiche chimico-analitiche, a seguito del ciclo di trattamento ad osmosi inversa, rientrano comunque nei valori di variabilità di un percolato di discarica.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

A seguito di esperimento di apposita gara verrà stilata una graduatoria in base all'offerta economica presentata per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato proveniente dalla discarica di Scarpino e concluso un accordo quadro con i primi cinque operatori in graduatoria.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

Il servizio di svolgerà secondo le seguenti modalità:

NORMALE
Durante l'esecuzione del servizio in modalità "NORMALE" il servizio dovrà essere svolto dall'operatore primo in graduatoria che dovrà rispettare il programma settimanale degli interventi predisposto dal DEC.
L'operatore dovrà garantire prelievo, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato e/o percolato concentrato prodotto dalla discarica di Scarpino fino a **120 t/giorno** da lunedì a sabato compreso (esclusi festivi) e in orario di presidio della discarica (07:15/16:00), contattando gli operatori della discarica al seguente numero 3356997413.

EMERGENZA
Durante l'esecuzione del servizio in modalità "EMERGENZA" sarà richiesto all'operatore primo in graduatoria il quantitativo settimanale che sarà in grado di trasportare e smaltire (tale quantitativo dovrà essere maggiore a 120 t/giorno).
Tale richiesta sarà effettuata dal DEC all'indirizzo PEC indicato dall'aggiudicatario stesso in sede di gara e dovrà essere da quest'ultimo confermato al DEC entro 4 ore dalla richiesta.
Qualora il quantitativo del primo della graduatoria non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento di AMIU, il DEC procederà, partendo dal secondo, fino ad esaurimento dei quantitativi, allo scorrimento della graduatoria.
La situazione di EMERGENZA sarà dichiarata dal DEC in qualsiasi momento (**festivi compresi**) e comunicata all'aggiudicatario tramite la PEC indicata dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.
Per tale motivo l'aggiudicatario si impegna a controllare il proprio indirizzo PEC anche nei giorni festivi.
L'emergenza potrà protrarsi per più giorni (festivi compresi).
Il servizio di trasporto e smaltimento in situazione di emergenza dovrà essere svolto anche nei giorni festivi.
Qualora la situazione di emergenza dovesse venire a cessare, sarà cura del DEC comunicare tramite la PEC dichiarata in sede di gara la predetta conclusione.

3.1 Contabilizzazione dell'appalto

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base di tonnellate di percolato trasportato e/o concentrato da impianti ad osmosi inversa all'impianto di smaltimento così come risultante dai pesi riportati nei formulari.
L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e come sopra contabilizzato.

3.2 Natura del servizio ed esecuzione d'ufficio

Il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.177 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per AMIU anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale di conferimento del materiale a qualsiasi causa dovuta. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione, AMIU potrà

Il Presidente
Dott. Marco [illegible]STAGNA

sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. AMIU, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti. I relativi importi saranno prelevati dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9.

3.3 Modalità di quantificazione del servizio effettuato

Le pesature riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti faranno fede per la base di calcolo dei compensi da riconoscere all'esecutore del servizio.
L'esecutore dovrà riconsegnare ad AMIU la quarta copia (cioè quella da restituire al produttore attestante l'avvenuto smaltimento) del formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del D.Lgs 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto secondo le modalità indicate all'art. 11.

ART. 4 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 3 del presente Capitolato Speciale sarà applicata una penale di € 500,00.= (€ cinquecento/00) per ogni mancanza formalmente contestata.
Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.
I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.
Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU.
Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMIU.
Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 6 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.
In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad AMIU, per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.
I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

ART. 7 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.
La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.
È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno dell'aggiudicatario.

ART. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Le garanzie riguardanti l'accordo quadro nonché i singoli contratti esecutivi sono disciplinate espressamente all'art. 7 della bozza di accordo

ART. 9 – RINVIO ALLE LEGGI

Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigenti normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'esecutore del servizio dovrà far pervenire regolare fattura emessa mensilmente accompagnata da riepilogativo dei distinti conferimenti riportante le seguenti indicazioni:

- n. formulario
- data conferimento
- peso all'origine
- peso a destino

Dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
I corrispettivi saranno comunque pagati sulla base delle tonnellate effettivamente caricate e trasportate moltiplicato per il prezzo €/t. derivante dal ribasso offerto in gara.
I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC). Preliminare a qualunque autorizzazione di pagamento sarà la verifica di avvenuta riconsegna della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto entro i termini di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/06, con anticipazione, via e-mail (fini@amiu.genova.it) della stessa quarta copia, entro 10 giorni dall'effettuazione di ciascun singolo viaggio.
Si segnala che, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, AMIU per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. Nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMIU si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

l) in caso di diniego di iscrizione o cancellazione dalla White List della Prefettura competente per gli aggiudicatari, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;

m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 13 – PRIVACY

L'esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

Personali).
AMIU e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003. AMIU e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente sarà, in via esclusiva, il Foro di Genova.
In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell'AMIU.

Il Presidente
Dott. Marco [illegible]

CAPITOLATO SPECIALE RELATIVO ALLA PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PERCOLATO (CER 190703) PROVENIENTE DALLA DISCARICA DI LOCALITA' BIRRA SITA IN BUSALLA (GE).

ACCORDO QUADRO 2 (LOTTO 2) CIG 7142263DDE

Il Responsabile
Dott. Ma[illegible]

ART. 1 – OGGETTO, DURATA DELLA PRESTAZIONE.

Il presente Capitolato ha per oggetto il servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Birra (codice CER 190703).

A seguito di accordo quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 verrà stilata una graduatoria con i potenziali appaltatori.

La prestazione non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

Il servizio si svolgerà secondo le modalità: "NORMALE" ed "EMERGENZA". Per le modalità di affidamento e per quelle relative all'esecuzione del servizio si rimanda al successivo art. 3.

La durata massima dell'accordo quadro è prevista in anni tre dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 30.000 t di percolato trasportato e smaltito. In virtù di quanto sopra esposto, la durata di anni tre è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata dalla quantità di percolato prodotto dalla discarica oggetto del presente servizio di trasporto e smaltimento.

I quantitativi presunti in modo non impegnativo sono stati dedotti dalla produzione di percolato negli ultimi 12 mesi.

ART. 2 – IMPORTO

L'importo posto a base di gara è fissato in € 30,00/t.= lordo delle spese relative al costo del personale per € 6,75/t.=; pertanto l'importo complessivo del servizio posto a base di gara per l'intero periodo è stabilito in € 900.000,00= al lordo di € 202.500,00.== per spese relative al costo del personale.

L'importo sopra indicato è da intendersi al netto dell'IVA ed onnicomprensivo di trattamento e trasporto oltre che di eventuali ecotasse e/o altri costi accessori.

AMIU potrà fornire, su richiesta del concorrente, in sede di sopralluogo, alcuni esempi, non vincolanti, di analisi chimiche del percolato al fine di consentire ai partecipanti una base di valutazione per calcolare il costo di smaltimento.

La determinazione chimico analitica della qualità del percolato è quindi da intendersi a cura, spese e responsabilità del concorrente.

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DELLA PRESTAZIONE

A seguito di esperimento di apposita gara verrà stilata una graduatoria in base all'offerta economica presentata per l'esecuzione del servizio di carico, trasporto e smaltimento di percolato proveniente dalla discarica Birra e concluso un accordo quadro con i primi cinque operatori in graduatoria.

Il servizio di svolgerà secondo le seguenti modalità:

NORMALE

Durante l'esecuzione del servizio in modalità "NORMALE" il servizio dovrà essere svolto dall'operatore primo in graduatoria che dovrà rispettare il programma settimanale degli interventi predisposto dal DEC.

L'operatore dovrà garantire prelievo, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Birra fino a **90 t/giorno** da lunedì a sabato compreso (esclusi festivi) e in orario di presidio della discarica (07:15/13:00), contattando gli operatori della discarica al seguente numero 3356997415.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

EMERGENZA

Durante l'esecuzione del servizio in modalità "EMERGENZA" sarà richiesto all'operatore primo in graduatoria il quantitativo settimanale che sarà in grado di trasportare e smaltire (tale quantitativo dovrà essere maggiore a 90 t/giorno).

Tale richiesta sarà effettuata dal DEC all'indirizzo PEC indicato dall'aggiudicatario stesso in sede di gara e dovrà essere da quest'ultimo comunicato entro 4 ore dalla richiesta.

Qualora il quantitativo del primo della graduatoria non fosse sufficiente a soddisfare le esigenze di smaltimento di AMIU, il DEC procederà, partendo dal secondo, fino ad esaurimento dei quantitativi, allo scorrimento della graduatoria.

La situazione di EMERGENZA sarà dichiarata dal DEC in qualsiasi momento (festivi compresi) e comunicata all'aggiudicatario tramite la PEC indicata dall'aggiudicatario stesso in sede di gara.

Per tale motivo l'aggiudicatario si impegna a controllare il proprio indirizzo PEC anche nei giorni festivi.

L'emergenza potrà protrarsi per più giorni (festivi compresi).

Il servizio di trasporto e smaltimento in situazione di emergenza dovrà essere svolto anche nei giorni festivi.

Qualora la situazione di emergenza dovesse venire a cessare, sarà cura del DEC comunicare tramite la PEC dichiarata in sede di gara la predetta conclusione.

3.1 Contabilizzazione degli appalti derivanti dalla stipula dell'accordo quadro

L'appalto sarà contabilizzato a misura sulla base di tonnellate di percolato trasportato all'impianto di smaltimento così come risultante dai pesi riportati nei formulari.

L'Appaltatore nulla potrà pretendere oltre al pagamento del servizio effettivamente e regolarmente svolto e come sopra contabilizzato.

3.2 Natura del servizio ed esecuzione d'ufficio

Il servizio oggetto dell'appalto, ai sensi dell'art.177 comma 2 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è da intendersi a tutti gli effetti "servizio pubblico" e pertanto non potrà essere sospeso e/o abbandonato. L'appaltatore è obbligato a garantire il servizio a sua cura e spese senza alcun aggravio per AMIU anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale di conferimento del materiale a qualsiasi causa dovuta. In caso di arbitrario abbandono e/o sospensione, AMIU potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio, addebitando tutti gli oneri sostenuti all'appaltatore, restando fermo comunque il risarcimento da parte dell'appaltatore del maggior danno nonché tutte le conseguenze legali derivanti dall'interruzione di un pubblico servizio. AMIU, nel caso in cui dovesse procedere d'ufficio per l'esecuzione del servizio, potrà avvalersi anche di imprese esterne, restando comunque a carico dell'appaltatore tutti i maggiori oneri e spese sostenuti. I relativi importi saranno prelevati dalla garanzia fideiussoria di cui all'art. 9.

3.3 Modalità di quantificazione del servizio effettuato

Le pesature riportate sui documenti di trasporto dei rifiuti faranno fede per la base di calcolo dei compensi da riconoscere all'esecutore del servizio.

L'esecutore dovrà riconsegnare ad AMIU la quarta copia (cioè quella da restituire al produttore attestante l'avvenuto smaltimento) del formulario rifiuti di cui all'Art. 193 del D.Lgs 152/06, correttamente timbrata e controfirmata dall'impianto di smaltimento secondo le modalità indicate all'art. 11.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

ART. 4 – PENALITÀ

In caso di mancato rispetto di quanto indicato al precedente art. 3 del presente Capitolato Speciale sarà applicata una penale di € 500,00.= (€ cinquecento/00) per ogni mancanza formalmente contestata.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. e dall'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri del servizio qualora l'eventuale ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore, superi i trenta giorni di calendario o nel caso in cui il fornitore violasse gli obblighi contrattuali.

ART. 5 – COPERTURE ASSICURATIVE

L'aggiudicatario è tenuto a sottoscrivere, una polizza assicurativa con una primaria Compagnia di assicurazione, che assicuri la copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del Contratto, per qualsiasi danno che possa essere arrecato ad AMIU ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi.

I massimali della polizza non devono essere inferiori ad € 1.500.000,00 per sinistro e per anno assicurato ed essere riservati alla copertura esclusiva dei danni derivanti dall'esecuzione del Contratto.

Con riguardo agli art. 1892 e 1893 c.c., in nessun caso eventuali riserve o eccezioni derivanti dall'aggiudicatario saranno opponibili ad AMIU.

Tale polizza dovrà espressamente considerare quali terzi anche i dipendenti di AMIU.

Qualora l'aggiudicatario fosse già provvisto di un'idonea polizza assicurativa con Compagnia di assicurazione a copertura del rischio da responsabilità civile di cui sopra, dovranno essere comunque rispettate le prescrizioni sopra indicate nonché quelle contenute negli ulteriori atti di gara.

ART. 6 – SICUREZZA E RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Durante lo svolgimento del servizio l'appaltatore dovrà adottare tutti gli accorgimenti ritenuti più idonei a garantire l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare danni a beni pubblici e privati.

In particolare l'appaltatore è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme concernenti le misure di sicurezza, igiene e salute dei lavoratori con particolare riferimento a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'appaltatore dovrà redigere (per le attività interferenti), congiuntamente ad AMIU, per quanto di sua competenza, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, di cui all'Art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Tale documento formerà, sebbene non materialmente allegato, parte integrante e sostanziale del contratto.

I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidate dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.

ART. 7 – SUBAPPALTO DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

Fermo quanto previsto ai precedenti articoli da valersi in ogni caso e la piena ed esclusiva

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

responsabilità del fornitore per tutte le obbligazioni contrattuali e per i fatti da lui dipendenti nei confronti di AMIU, è ammesso il subappalto ai sensi della normativa vigente. Si precisa che qualora i concorrenti intendessero avvalersene dovranno dichiarare in offerta quali parti intendano subappaltare. La mancata indicazione di quanto sopra comporterà l'impossibilità per l'appaltatore di avvalersi del subappalto.
La mancata richiesta di autorizzazione o l'esecuzione del subappalto senza l'autorizzazione, sarà considerato grave inadempimento.
È vietata la cessione del contratto a pena di risoluzione immediata dello stesso in danno dell'aggiudicatario.

ART. 8 - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

Le garanzie riguardanti l'accordo quadro nonché i singoli contratti esecutivi sono disciplinate espressamente all'art. 7 della bozza di accordo

ART. 9 – RINVIO ALLE LEGGI
Per quanto non prescritto dal presente documento si rinvia alla vigente normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici di servizi.

ART. 10 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI
L'esecutore del servizio dovrà far pervenire regolare fattura emessa mensilmente accompagnata da riepilogativo dei distinti conferimenti riportante le seguenti indicazioni:

- n. formulario
- data conferimento
- peso all'origine
- peso a destino

Dette fatture saranno pagate a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese.
I corrispettivi saranno comunque pagati sulla base delle tonnellate effettivamente caricate e trasportate moltiplicato per il prezzo €/t. derivante dal ribasso offerto in gara.
I pagamenti di cui sopra saranno effettuati su indicazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), previa verifica da parte dello stesso DEC della regolare esecuzione delle obbligazioni assunte e della sussistenza della regolarità contributiva (DURC). Preliminare a qualunque autorizzazione di pagamento sarà la verifica di avvenuta riconsegna della quarta copia del formulario di identificazione del rifiuto entro i termini di cui all'art. 188 del D.Lgs. 152/06, con anticipazione, via e-mail (verrà successivamente comunicato) della stessa quarta copia, entro 10 giorni dall'effettuazione di ciascun singolo viaggio.
Si segnala che, ai sensi del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, AMIU per singoli pagamenti superiori a 10 mila euro è tenuta ad effettuare presso Equitalia la verifica dell'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento. In caso di inadempienze, si potrebbe determinare un ritardo fino a 30 gg. nel pagamento ed anche l'eventuale pignoramento totale o parziale della cifra dovuta.
Stante il suddetto obbligo resta inteso che il mancato rispetto dei termini di pagamento contrattualmente previsti o gli eventuali mancati pagamenti derivanti dall'applicazione della

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

suddetta norma non potranno essere intesi come morosità e come tali non potranno impedire la regolare esecuzione del contratto. AMIU si impegna a dare al fornitore sollecita informazione del blocco dei pagamenti imposti da Equitalia.

ART. 11 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la stazione appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del servizio. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto. Se la Società o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

Il Contratto inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;
c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni;
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
g) violazione delle leggi relative al subappalto e del divieto di cessione del contratto;
h) applicazione di penali oltre la misura massima del 10%;
i) qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
l) in caso di diniego di iscrizione o cancellazione dalla White List della Prefettura competente per gli aggiudicatari, qualora emerga per quanto possa occorrere, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
m) in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell'intervento e di

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente appalto, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

ART. 12 – OBBLIGO DEL RISPETTO DEL MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.Lgs 231/01 E DEL CODICE ETICO AZIENDALE

Il concorrente è a conoscenza che AMIU ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiu.genova.it e di aver compreso.

Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti, i principi e le procedure e, in generale, ad astenersi da qualsivoglia comportamento atto a configurare le ipotesi di reato indicate nel D.Lgs. 231/01 e sue successive modifiche ed integrazioni e riportate nel predetto Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Si impegna altresì a rispettare e a far rispettare ad eventuali suoi collaboratori, tutti i principi contenuti nella suddetta documentazione ed i Protocolli comportamentali previsti da AMIU ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La violazione delle regole previste dai sopraccitati documenti rappresenteranno grave inadempimento contrattuale.

Il concorrente manleva fin d'ora AMIU per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 13 – PRIVACY

L'esecutore del servizio si adopererà al fine di assicurare che le obbligazioni nascenti dal contratto con AMIU vengano adempiute nel pieno rispetto di qualsiasi legge applicabile sulla tutela della privacy o di qualsiasi regolamento applicabile emanato dal Garante della Privacy, ivi incluso, a mero titolo esemplificativo il D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Testo Unico in Materia di Protezione dei Dati Personali).

AMIU e l'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto daranno atto di essersi reciprocamente scambiate l'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, manifestando, ove necessario, il relativo consenso al trattamento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 196/2003. AMIU e l'Appaltatore daranno atto con la sottoscrizione del contratto che i rispettivi dati saranno trattati manualmente ovvero con l'ausilio di mezzi informatici, elettronici o comunque automatizzati, per finalità strettamente connesse alla gestione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale.

ART. 14 - FORO COMPETENTE

Il foro competente, in via esclusiva, sarà il Foro di Genova.

In ogni caso, per espressa e comune volontà delle Parti, anche in pendenza di controversia, l'Impresa appaltatrice si obbliga a proseguire ugualmente nell'esecuzione del servizio, salvo diversa disposizione dell'AMIU.

Il Direttore
Dott. Mario CASTAGNA

amiu

Genova 28/06/2017
Prot. n° 1063

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Oggetto: **Procedura aperta (in 2 lotti) per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino nel Comune di Genova e dalla discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone.**

Premesso che:

Con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova n. 2014.152.1.0.-20 del 17 Aprile 2014 veniva indetta procedura aperta per conto di AMIU Genova S.p.A. per la conclusione di un accordo quadro relativamente al servizio di carico, trasporto e smaltimento percolato proveniente dalla Discarica di Scarpino, per un importo complessivamente stimato di Euro 7.323.750,00.= al netto di Euro 2.126.250,00.= per spese relative al costo del personale non soggette a ribasso, ed oneri da interferenza pari a zero il tutto oltre I.V.A.;

in particolare, l'accordo quadro, della durata di anni due, doveva essere concluso con più operatori, ai sensi dell'Art.59, commi 5 e 8 del D. Lgs 163/2006, ed i singoli appalti dovevano essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo tra i primi sette classificati che avessero presentato la migliore offerta, ovvero tra un numero inferiore, tenuto conto delle offerte accettabili;

con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova n. 2014.152.1.0.-47 del 20 Ottobre 2014 avveniva l'aggiudicazione definitiva della predetta gara;

il predetto servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino nel Comune di Genova è ormai esaurito nonostante la proroga di 6 mesi, contrattualmente prevista che fissava la scadenza a tutto il 31/05/2017.

Premesso inoltre che:

con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova n. 2015.152.0.0.-2 del 23 Gennaio 2015 avveniva l'aggiudicazione definitiva alla Società SIMAM S.p.A. di Senigallia (AN) del servizio di noleggio e gestione full service di un impianto di

depurazione del percolato della potenzialità di 100 mc/h da installare presso il sito della discarica di Monte Scarpino;

con Certificato di Verifica di Conformità del 20/01/2016 l'impianto ad osmosi inversa della potenzialità di 100 mc/h per la depurazione del percolato noleggiato a caldo presso la discarica di Monte Scarpino, veniva dichiarato conforme alle prescrizioni contrattuali;

il predetto impianto è a tutt'oggi regolarmente installato e funzionante presso la discarica di Monte Scarpino e comunque al termine del processo di depurazione del percolato produce percolato concentrato che necessita di essere smaltito in idonei impianti autorizzati;

Preso atto che:

AMIU Genova S.p.A., visti gli esiti della Conferenza dei Servizi tenutasi in data 19/04/2016, decideva di dotarsi di un servizio dato da un impianto di trattamento del percolato ad osmosi inversa da installare presso la discarica di Monte Scarpino in grado di trattare fino a 220 mc/h di percolato fino a rendere il percolato trattato idoneo allo scarico in fognatura in base alla tab. 3 Allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

per ottemperare alle prescrizioni della Città Metropolitana di Genova, con Determinazione Dirigenziale n° 2016 -152.1.0.-26 della Stazione Unica del Comune di Genova veniva indetta, per conto di AMIU Genova S.p.A., una gara a procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di noleggio e gestione full-service con possibilità di riscatto di un impianto di depurazione del percolato ad osmosi inversa, da installare presso la discarica di Monte Scarpino, con una potenzialità di 220 mc/h.;

con Determinazione Dirigenziale del Settore Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova n. 2016.152.1.0.-36 del 15 Novembre 2016 avveniva l'aggiudicazione definitiva della predetta gara alla Società SIMAM S.p.A. di Senigallia (AN);

detto impianto è tutt'ora in fase di realizzazione;

Valutato inoltre che occorre anche essere adeguatamente preparati per lo smaltimento dell'eventuale sovrabbondanza di percolato nelle vasche al piede di Scarpino attraverso un "servizio di autobotti".

Visto tutto quanto premesso e considerato e al fine di dare continuità al servizio in oggetto occorre pertanto procedere all'esperimento di un'ulteriore apposita gara a procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l'affidamento del servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino nel Comune di Genova;la durata del servizio è prevista in anni 3 dall'avvio del primo

intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 150.000 ton di percolato trasportato e smaltito;

L'importo posto a base di gara è fissato in 37,00 Euro/ton comprensivo delle spese relative al costo del personale per 8,33 Euro/ton che determina un importo totale lordo a base di gara pari ad Euro 5.550.000,00.= oltre I.V.A. comprensivo di Euro 1.249.500.= per spese relative al costo del personale;

Premesso che:

con nota Prot. n° 2272/17 del 13/03/2017 veniva affidato il servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone alla Ditta Marazzato Soluzioni Ambientali di Borgo Vercelli (VC);

la durata del predetto servizio era prevista in centocinquanta giorni naturali , successivi e continui dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 3.500 tonnellate di percolato trasportato;

detto servizio essendo stato avviato in data 01/03/2017 è giunto al suo naturale esaurimento in data 12/05/2017;

con nota AMIU Genova S.p.A. Prot. n°4290 del 12/05/2017 vista la necessità di dare continuità al predetto servizio ed in attesa di esperire apposita nuova procedura di appalto lo stesso veniva prorogato di mesi 2 decorrenti dal 12/05/2017.

Considerato che:

sulla base di quanto indicato dalla Città Metropolitana nella Determinazione Dirigenziale n° 3115 del 12 Agosto 2015 e nelle more dell'avvio della fase di chiusura della discarica "Birra" nei Comuni di Busalla e Savignone il percolato prodotto dalla discarica stessa non potrà più essere inviato tal quale nel collettore fognario;

per ottemperare a quanto sopra, AMIU Genova S.p.A. avviava con la Ditta TICASS ed il Dipartimento di Chimica dell'Università di Genova una sperimentazione sui sistemi di trattamento del percolato prodotto dalla deposizione dei rifiuti in discarica che veniva prorogata a tutto il 30/06/2017;

fino al termine della fase di sperimentazione, prevista per il 30/06/2017, non sarà possibile procedere all'installazione di un adeguato impianto per il trattamento del percolato presso la discarica della "Birra" che conumque comporterà delle inevitabili tempistiche di realizzazione;

amiu

sono attualmente in fase di esecuzione i lavori relativi alla realizzazione della copertura superficiale provvisoria della discarica della "Birra" a seguito dei quali non si è riscontrata una significativa diminuzione della quantità di percolato prodotta dai rifiuti presenti in discarica;

Visto tutto quanto premesso e considerato al fine di dare continuità al servizio in oggetto occorre pertanto procedere all'esperimento di un'ulteriore apposita gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone;la durata del servizio è prevista in anni 3 decorrenti dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 30.000 ton di percolato trasportato;

L'importo posto a base di gara è fissato in 30,00 Euro/ton comprensivo delle spese relative al costo del personale per 6,75 Euro/ton che determina un importo totale lordo a base di gara pari ad Euro 900.000,00.= oltre I.V.A. comprensivo di Euro 202.500,00.= per spese relative al costo del personale;

In virtù di quanto sopra esposto, la durata di anni tre è puramente indicativa in quanto la stessa è subordinata dalla quantità di percolato prodotta dalla discarica oggetto del presente servizio di trasporto e smaltimento.

Alla luce di tutto quanto premesso e considerato risulta necessario indire apposita gara a procedura aperta, da espletare, tramite la Stazione Unica appaltante del Comune di Genova, con aggiudicazione al massimo ribasso ai sensi dell'Art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. motivata dal fatto che il servizio presenta caratteristiche standardizzate. Tale procedura sarà espletata mediante accordo quadro senza riaprire il confronto competitivo ai sensi dell'Art. 54 comma 4 lett. A) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (stilando una graduatoria con i potenziali appaltatori) in quanto le condizioni e i termini di esecuzione del servizio sono già contenuti nello stesso accordo quadro stipulato sulla base del Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale all'uopo predisposti dai competenti uffici aziendali; detta gara sarà suddivisa nei seguenti 2 lotti:

LOTTO1
servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica di Scarpino nel Comune di Genova; la durata del servizio è prevista in anni 3 dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 150.000 ton di percolato trasportato e smaltito; l'importo posto a base di gara è fissato in 37,00 Euro/ton comprensivo delle spese relative al costo del personale per 8,33 Euro/ton che determina un importo totale lordo a base di gara pari ad Euro 5.550.000,00.= oltre I.V.A. comprensivo di Euro 1.249.500.= per spese relative al costo del personale;

LOTTO2
servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato del percolato prodotto dalla discarica della Birra nei Comuni di Busalla e Savignone; la

durata del servizio è prevista in anni 3 decorrenti dall'avvio del primo intervento ed in ogni caso fino alla concorrenza massima di 30.000 ton di percolato trasportato comprensivo delle spese relative al costo del personale per 6,75 Euro/ton che determina un importo totale lordo a base di gara pari ad Euro 900.000,00.= oltre I.V.A. comprensivo di Euro 202.500,00.= per spese relative al costo del personale;

Il quadro economico dell'appalto risulta pertanto il seguente:

QUADRO ECONOMICO DELLA PROCEDURA IN 2 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRELIEVO DA BOCCHETTA, CARICO SU AUTOBOTTI, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN IMPIANTO AUTORIZZATO DEL PERCOLATO PRODOTTO DALLA DISCARICA DI MONTE SCARPINO NEL COMUNE DI GENOVA E DALLA DISCARICA DELLA BIRRA NEI COMUNI DI BUSALLA E SAVIGNONE.			
1	Importo servizio presso discarica Scarpino	Euro	5.**550.000,00**
2	Importo servizio presso discarica della Birra	Euro	**900.000,00**
	TOTALE A BASE D'ASTA	Euro	**6.450.000,00**
3	Spese pubblicità gara	Euro	**10.000,00**
4	Spese SUAC	Euro	**6.725,00**
5	Contributo ANAC	Euro	**800,00**
6	I.V.A. 10% su 1+2	Euro	**645.000,00**
7	I.V.A. 22% su 3	Euro	**2.200,00**
	TOTALE GLOBALE	Euro	**7.114.725,00**

AMIU Genova S.p.A. prevede di finanziare il servizio in oggetto attraverso autofinanziamento aziendale.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(ing. Carlo Senesi)

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO LOTTO 1

L'anno duemiladiciassette , il giorno del mese di ..... in Genova,

tra

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (in seguito A.M.I.U. Genova S.p.A.), in persona del proprio Legale Rappresentante, dott. ....., nato a ..... il ....., con sede in Genova, via D'Annunzio 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03818890109, iscritta alla Camera di Commercio di Genova al Numero GE-355781 del R.E.A.

e

1) La società..... (in seguito anche Prestatore), in persona del legale rappresentante Sig....., nato a ..... il ....., con sede in ..... via....., Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ....., iscritta alla Camera di Commercio di ..... al Numero ..... del R.E.A.

2)

3)

4)

5)

PREMESSO

.....

si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti, relativamente al servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica di Scarpino (codice CER 190703) e di concentrato prodotto da impianti ad osmosi inversa (codice

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

CER 190814 fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 190813).

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo A.M.I.U. Genova S.p.A. alla conclusione di eventuali contratti successivi da esso derivanti, ma dà origine unicamente all'obbligo, per ogni singolo aggiudicatario, eventualmente di procedervi a seguito di richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il servizio dovrà essere eseguito nei modi e nei termini indicate nel Capitolato Speciale.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali a carico delle Società aderenti al presente accordo quadro saranno applicate le penali previste nell'articolo 4 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di anni 3 (*tre*) decorrenti dall'avvio del primo intervento.

Per durata si intende il periodo entro il quale A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà stipulare gli eventuali singoli contratti.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro e i singoli contratti, con riferimento a uno o più dei singoli operatori, previa formale comunicazione al Prestatore con preavviso non inferiore a giorni 30 (*trenta*) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip stipulate successivamente siano migliorative rispetto a quelle contenute nell'Accordo Quadro e nei singoli contratti, sempre che il Prestatore non acconsenta ad adeguarsi a tali parametri.

ARTICOLO 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI OFFERTI

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'Accordo Quadro, stipulato con più operatori ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici), ammonta a complessivi € 5.550.000,00=

I singoli affidamenti, nonché le condizioni oggettive per determinare quale/i degli Operatori Economici parti dell'Accordo Quadro effettuerà/nno le prestazioni, verranno effettuati secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

La prestazione, a seguito della stipula del presente Accordo Quadro con i primi cinque in graduatoria, non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di incrementare di un quinto l'importo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni ivi previste.

1) L'impresa.....ha offerto una percentuale di sconto sul prezzo unitario a tonnellata del....% ed un conseguente importo di Euro.....

2)

3)

4)

5)

ARTICOLO 4 - CAPITOLATO D'APPALTO

L'Accordo Quadro viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale che la Società ..... dichiara di conoscere, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Con riferimento a ciascun contratto in esecuzione dell'Accordo Quadro le relative prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale; in ogni caso, ciascuna Società .....si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico di ciascuna Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Con riferimento a ciascun contratto specifico ogni Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione del servizio ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e deve indicare il soggetto responsabile dell'esecuzione.

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le modalità di pagamento del servizio, già previste all'art. 11 del capitolato, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con A.M.I.U. Genova S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é .....

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Qualora le transazioni di cui al presente Accordo Quadro, e dei conseguenti contratti applicativi non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Ciascun appaltatore, o Subappaltatore o Subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 7 - GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Accordo Quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, le imprese..... hanno presentato fideiussione ..... n. ..... rilasciata da ..... – Agenzia ..... – Via ..... – .....(città) in data ..... per l'importo fisso di Euro.....pari all' 1% dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro .....

Dette garanzie, previe eventuali necessarie proroghe, resteranno vincolate per tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto infra stabilito.

Il Presidente
Dott. Marco [illegible]

La garanzia deve essere integrata ogni volta che A.M.I.U. Genova S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'eventuale ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente Accordo Quadro.

Per ciascun contratto esecutivo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che con riferimento a ciascun contratto il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto delle controparti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Prestatore dovrà essere in possesso di apposita polizza/e assicurativa/e.

Qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il singolo contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Prestatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ciascuna società in sede di esecuzione del servizio è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, A.M.I.U. Genova S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Prestatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli contratti di servizio, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Prestatore si impegna a presentare, almeno giorni 20 (*venti*) giorni dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto non sarà autorizzato il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà a richiedere al Prestatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Prestatore dichiara, con la sottoscrizione dei singoli Contratti, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A. della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la controparte da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Dott. Mario CASTAGNA

Il Prestatore si obbliga a trasmettere ad AMIU Genova SpA entro giorni 20 (*venti*) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016, A.M.I.U. Genova S.p.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà facoltà di risolvere i Contratti, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Prestatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016, il Prestatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, i committenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 11 - PENALITÀ

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, le Società ..... che hanno stipulato apposito contratto esecutivo saranno soggette all'applicazione delle penalità previste nell'articolo 4 del Capitolato Speciale, riservandosi A.M.I.U. Genova S.p.A. di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Il Presidente
Dott. M... CASTAGNA

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento di ciascun Prestatore agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti, A.M.I.U. Genova S.p.A. assegnerà un termine, non inferiore a giorni 15 (*quindici*), per porre fine all'inadempimento.

Nel caso in cui il Prestatore non adempia, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà risolvere di diritto l' Accordo Quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i introitando la/e cauzione/i, fermo restando il diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., il presente Accordo Quadro e i rispettivi contratti nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

d) mancata reintegrazione della/e cauzione/i eventualmente escussa/e entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto di servizio, ai sensi del precedente articolo 8;

f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 5 del Capitolato Speciale;

g) qualora le transazioni di cui al presente affidamento non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Prestatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel caso di risoluzione del contratto il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

Costituiranno altresì cause di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei rispettivi contratti i seguenti casi:

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, e qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

In tutti i casi di risoluzione, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di escutere la/e cauzione/i prestata/e o per l'intero importo, o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di servizio risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Prestatore con lettera Raccomandata AR. In ogni caso, resta fermo il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 13 - RECESSO

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Prestatore, anche se non gravi.

In tali casi, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di servizio, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e

Il Presidente
Dott. Ing. CASTAGNA

non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di servizio.

In ogni caso di recesso il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della servizio in favore delle controparti.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti di servizio, a pena di nullità delle cessioni medesime.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, A.M.I.U. Genova S.p,A,, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l' Accordo Quadro e/o i contratti di servizio.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società ..... che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Allegati.....

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

SCHEMA ACCORDO QUADRO LOTTO 2

L'anno duemiladiciassette , il giorno del mese di ..... in Genova,

tra

Azienda Multiservizi e d'Igiene Urbana Genova S.p.A. (in seguito A.M.I.U. Genova S.p.A.), in persona del proprio Legale Rappresentante, dott. ....., nato a ..... il ....., con sede in Genova, via D'Annunzio 27, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 03818890109, iscritta alla Camera di Commercio di Genova al Numero GE-355781 del R.E.A.

e

1) La società..... (in seguito anche Prestatore), in persona del legale rappresentante Sig....., nato a ..... il ....., con sede in ..... via....., Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. ....., iscritta alla Camera di Commercio di ..... al Numero ..... del R.E.A.

2)

3)

4)

5)

PREMESSO

.....

si conviene e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le principali modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti, relativamente al servizio di prelievo da bocchetta, carico su autobotti, trasporto e smaltimento in impianto autorizzato di percolato prodotto dalla discarica sita in località Birra nel comune di (codice CER 190703).

Il Presidente
Dott. Marco [illegible]ONA

La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo A.M.I.U. Genova S.p.A. alla conclusione di eventuali contratti successivi da esso derivanti, ma dà origine unicamente all'obbligo, per ogni singolo aggiudicatario, eventualmente di procedervi a seguito di richiesta da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il servizio dovrà essere eseguito nei modi e nei termini indicate nel Capitolato Speciale.

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali a carico delle Società aderenti al presente accordo quadro saranno applicate le penali previste nell'articolo 4 del Capitolato Speciale.

ARTICOLO 2 - DURATA DEL L'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avrà la durata di anni 3 (*tre*) decorrenti dall'avvio del primo intervento.

Per durata si intende il periodo entro il quale A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà stipulare eventuali singoli contratti.

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di prorogare la durata dell'Accordo Quadro per un massimo di mesi 6 (*sei*) dopo la scadenza, purché nel rispetto dell'importo contrattuale.

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di risolvere rispettivamente l'Accordo Quadro gli eventuali singoli contratti, con riferimento a uno o più dei singoli operatori, previa formale comunicazione al Prestatore con preavviso non inferiore a giorni 30 (*trenta*) e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip stipulate successivamente siano migliorative rispetto a quelle contenute nell'Accordo Quadro e nei singoli contratti, sempre che il Prestatore non acconsenta ad adeguarsi a tali parametri.

ARTICOLO 3 - IMPORTO COMPLESSIVO DELL'ACCORDO QUADRO E PREZZI UNITARI OFFERTI

Le Parti come sopra costituite dichiarano che l'importo dell'Accordo Quadro, stipulato con più operatori ai sensi dell'art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici), ammonta a complessivi € 900.000.

I singoli affidamenti, nonché le condizioni oggettive per determinare quale/i degli Operatori Economici parti dell'Accordo Quadro effettuerà/nno le prestazioni, verranno effettuati secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.

La prestazione, a seguito della stipula del presente Accordo Quadro con i primi cinque in graduatoria, non ha alcun minimo garantito per cui l'importo stimato rappresenta esclusivamente il tetto massimo raggiungibile.

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la possibilità di incrementare di un quinto l'importo dell'Accordo Quadro alle medesime condizioni ivi previste.

1) L'impresa.....ha offerto una percentuale di sconto sul prezzo unitario a tonnellata del....% ed un conseguente importo di Euro.....

2)

3)

4)

5)

ARTICOLO 4 - CAPITOLATO D'APPALTO

L'Accordo Quadro viene accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile dalle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale che la Società ..... dichiara di conoscere, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

ARTICOLO 5 – ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Con riferimento a ciascun contratto in esecuzione dell'Accordo Quadro le relative prestazioni dovranno necessariamente essere conformi alle prescrizioni tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Speciale; in ogni caso, ciascuna Società .....si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico di ciascuna Società, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali, e l'aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Con riferimento a ciascun contratto specifico ogni Società è responsabile della disciplina e del buon ordine nell'esecuzione del servizio ed ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento e deve indicare il soggetto responsabile dell'esecuzione.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

ARTICOLO 6 - PAGAMENTO E TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Le modalità di pagamento del servizio, già previste all'art. 10 del capitolato, verranno ulteriormente dettagliate nei singoli contratti che verranno stipulati con A.M.I.U. Genova S.p.A.

Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.I.G. attribuito alla gara é .....

Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

Qualora le transazioni di cui al presente Accordo Quadro, e dei conseguenti contratti applicativi non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. la Stazione Unica Appaltante procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale.

Ciascun appaltatore, o Subappaltatore o Subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 7 - GARANZIA

A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del presente Accordo Quadro e dell'osservanza di tutte le norme generali in esso richiamate, le imprese..... hanno presentato fideiussione ..... n. ..... rilasciata da ..... – Agenzia ..... – Via ..... – .....(città) in data ..... per l'importo fisso di Euro.....pari all' 1% dell'importo complessivo del presente Accordo Quadro .....

Dette garanzie, previe eventuali necessarie proroghe, resteranno vincolate per tutta la vigenza dell'Accordo Quadro, fatto salvo quanto infra stabilito.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

La garanzia deve essere integrata ogni volta che A.M.I.U. Genova S.p.A. abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Accordo Quadro.

Tale garanzia sarà svincolata successivamente alla stipulazione dell'eventuale ultimo dei contratti esecutivi derivanti dal presente Accordo Quadro.

Per ciascun contratto esecutivo di volta in volta stipulato l'affidatario presenterà una cauzione rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 8 - DANNI RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

Le parti si danno reciprocamente atto che con riferimento a ciascun contratto il Prestatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Prestatore stesso quanto delle controparti e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, il Prestatore dovrà essere in possesso di apposita polizza/e assicurativa/e.

Qualora il Prestatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 1, il singolo contratto di servizio si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Resta ferma l'intera responsabilità del Prestatore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma.

ARTICOLO 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ciascuna società in sede di esecuzione del servizio è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Essa si impegna a trasmettere ad A.M.I.U. Genova S.p.A., la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, ove necessario, Assicurativi ed Antinfortunistici; è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, A.M.I.U. Genova S.p.A. effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

ARTICOLO 10 - PRESCRIZIONI RELATIVE AL SUBAPPALTO

Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora il Prestatore si sia avvalso, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.

Il Prestatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad A.M.I.U. Genova S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dei singoli contratti di servizio, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

Il Prestatore si impegna a presentare, almeno giorni 20 (*venti*) giorni dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto non sarà autorizzato il subappalto.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, A.M.I.U. Genova S.p.A. procederà a richiedere al Prestatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il Prestatore dichiara, con la sottoscrizione dei singoli Contratti, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di A.M.I.U. Genova S.p.A. della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

Il Presidente
Dott. Marco CARINCNA

Il Prestatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la controparte da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Il Prestatore si obbliga a trasmettere ad AMIU Genova SpA entro giorni 20 (*venti*) dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.lgs 50/2016, A.M.I.U. Genova S.p.A. prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà facoltà di risolvere i Contratti, salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il Prestatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e ponderererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 105, comma 4 del D.Lgs 50/2016 del D.Lgs. n. 50/2016, il Prestatore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (*venti per cento*).

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, i committenti annulleranno l'autorizzazione al subappalto.

A.M.I.U. Genova S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008.

ARTICOLO 11 - PENALITÀ

In caso di inosservanza o di inadempienza alle condizioni contrattuali, le Società ..... che hanno stipulato apposito contratto esecutivo saranno soggette all'applicazione delle penalità previste nell'articolo 4 del Capitolato Speciale, riservandosi A.M.I.U. Genova S.p.A. di risolvere il contratto, in danno della Società stessa, ai sensi dell'art.1456 - II comma - del Codice Civile.

Il Presidente
Dott. Marco CASTAGNA

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE

In caso di inadempimento di ciascun Prestatore agli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, nonché dei singoli contratti, A.M.I.U. Genova S.p.A. assegnerà un termine, non inferiore a giorni 15 (*quindici*), per porre fine all'inadempimento.

Nel caso in cui il Prestatore non adempia, A.M.I.U. Genova S.p.A. potrà risolvere di diritto l' Accordo Quadro e/o i singoli contratti in base alla gravità del/degli inadempimento/i introitando la/e cauzione/i, fermo restando il diritto di procedere nei confronti dell'aggiudicatario per il risarcimento del danno.

A.M.I.U. Genova S.p.A., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario con raccomandata a.r., il presente Accordo Quadro e i rispettivi contratti nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ad ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali;

c) falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prestazioni.

d) mancata reintegrazione della/e cauzione/i eventualmente escussa/e entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

e) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto di servizio, ai sensi del precedente articolo 8;

f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita dall'articolo 4 del Capitolato Speciale;

g) qualora le transazioni di cui al presente affidamento non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste Italiane S.p.A. o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. Il Prestatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Nel caso di risoluzione del contratto il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di A.M.I.U. Genova S.p.A.

Il Presidente
Dott. Mario [illegible]

Costituiranno altresì cause di risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei rispettivi contratti i seguenti casi:

- in caso di esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura, e qualora emerga, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa;
- in caso di inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione dei singoli contratti nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio e di cui lo stesso venga a conoscenza, nonché, per quanto compatibile con la natura del presente affidamento, in caso di inosservanza degli obblighi di comunicazione alla Prefettura dei dati relativi alle società e alle imprese, anche con riferimento agli assetti societari, di cui intende avvalersi nell'affidamento dei servizi di seguito elencati: trasporto di materiale a discarica, trasporto e/o smaltimento rifiuti.

In tutti i casi di risoluzione, A.M.I.U. Genova S.p.A. avrà diritto di escutere la/e cauzione/i prestata/e o per l'intero importo, o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto di servizio risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Prestatore con lettera Raccomandata AR. In ogni caso, resta fermo il diritto di A.M.I.U. Genova S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

ARTICOLO 13 - RECESSO

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha diritto di recedere dal presente Accordo Quadro e dai rispettivi contratti, nei seguenti casi:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti del Prestatore, anche se non gravi.

In tali casi, il Prestatore ha diritto al pagamento da parte di A.M.I.U. Genova S.p.A. dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nei contratti di servizio, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e

Il Presidente
Dott. [illegible] CASTAGNA

non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Prestatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Prestatore;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto di servizio.

In ogni caso di recesso il Prestatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della servizio in favore delle controparti.

ARTICOLO 14 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto assoluto divieto al Prestatore di cedere, a qualsiasi titolo, i contratti di servizio, a pena di nullità delle cessioni medesime.

In caso di inadempimento da parte del Prestatore degli obblighi di cui al presente articolo, A.M.I.U. Genova S.p,A,, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto l' Accordo Quadro e/o i contratti di servizio.

ARTICOLO 15 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, dall'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

ARTICOLO 16 - SPESE DI CONTRATTO IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) e comprese quelle occorse per la procedura aperta sono a carico della Società ..... che, come sopra costituita, vi si obbliga.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui il presente Accordo Quadro verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Allegati.....

Il Presidente
Dott. Mario CASTAGNA